

MANUALE QUOTE ASSOCIATIVE

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B Tel. 0832606488 federaziende@libero.it federaziende@sicurezzapostale.it www.federaziende.org

Conf.Sin

INDICE:

		005105.00	
1.	RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE	CODICE CC	Pag. 3
	PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, AI SENSI		
	DELL'ART. 23-OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO		
	1972 N. 485		
1.1	CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA		Pag. 4
	PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA		
	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI		
	AUTONOMI (CONF.SIN), PER LA RISCOSSIONE DEI		
	CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI		
	PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 23-OCTIES		
	DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972 N. 485		
1.2	ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI – CIRCOLARE		Pag. 20
	INPS N. 150 DEL 21/12/2020		
1.3	DELEGA PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE		Pag. 28
	SINDACALI SU PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 23		
	OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485		
2.	RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CODICE CONFSIN	Pag. 29
	DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI		
	TEMPORANEE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA		
	LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223		
2.1	CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA		Pag. 30
	PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA		
	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI		
	AUTONOMI (CONF.SIN.), PER LA RISCOSSIONE DEI		
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI		
	ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI		
	SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO		
	1991, N. 223		
2.2	ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI – CIRCOLARE		Pag. 41
	INPS N. 53 DEL 18/12/2019		+
2.3	DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI		Pag. 48
	ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE		
	PRESTAZIONI TEMPORANEE AI SENSI DELL'ART.		
	18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223	CODICE CONFOIN	D 50
3.	RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CODICE CONFSIN	Pag. 52
	SULL'INDENNITÀ ORDINARIA E DI TRATTAMENTO		
	SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI		
	BENEFICIARI I LAVORATORI AGRICOLI, AI SENSI		
	DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N.		
2.1	852		Dog F2
3.1	CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA		Pag. 53
	PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE		
	NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI		
1	(CONF.SIN.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI		
	ASSOCIATIVI SULL'INDENNITÀ ORDINARIA E DI		

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B Tel. 0832606488 federaziende@libero.it federaziende@sicurezzapostale.it www.federaziende.org



Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati



	TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI		
	CUI BENEFICIARI I LAVORATORI AGRICOLI, AI		
	SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE		
	1973 N. 852		
3.2	ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI – CIRCOLARE		Pag. 62
	INPS N. 152 DEL 18.12.2019		
3.3	DELEGA ASSOCIATIVA PER LA RISCOSSIONE DEI		Pag. 69
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULL'INDENNITÀ		
	ORDINARIA E DI TRATTAMENTO SPECIALE DI		
	DISOCCUPAZIONE DI CUI BENEFICIARI I		
	LAVORATORI AGRICOLI, AI SENSI DELL'ART. 2		
	DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852		
4.	RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA	CODICE W473	Pag. 80
"	CONTRATTUALE STABILITI DAI CONTRATTI DI		1.00
	LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA		
	LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311		
4.1	CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA		Pag. 81
	PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE		1 28: 22
	NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI		
	(CONF.S.I.N.), PER LA RISCOSSIONE DEI		
	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE		
	STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI		
	DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO		
	1973 N. 311		
4.2	ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI – CIRCOLARE		Pag. 94
	INPS N. 79 DEL 08/07/2022		
4.3	DELEGA ASSOCIATIVA PER LA RISCOSSIONE DEI		Pag. 100
	CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE		
	STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI		
	DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO		
	1973 N. 311		
5.	RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE	CODICE CONFSIN	Pag. 101
	AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI		
	PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI		
	(P.C.C.F.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA		
	LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334		
5.1	CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA		Pag. 102
	PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE		-
	NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI		
	(CONF.S.I.N.) PER LA RISCOSSIONE DEI		
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE		
	ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI		
	COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI		
	(P.C.C.F.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA		
	LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334		
5.2	ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI – CIRCOLARE		Pag. 117
3.2	INPS N. 74 DEL 27/06/2022		. 45. 11/
	111 5 111 17 DEL 21 1 00 1 2022	l	

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B
Tel. 0832606488
federaziende@libero.it
federaziende@sicurezzapostale.it
www.federaziende.org



Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati



			T
5.3	DELEGA ASSOCIATIVA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE		Pag. 125
	ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI		
	COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI		
	(P.C.C.F.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA		
	LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334		
6.	RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI	CODICE CONFSIN	Pag. 126
	IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI		
	DIRETTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE		
6.1	12 MARZO 1968, n. 334		Dog 127
0.1	CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE		Pag. 127
	NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI		
	(CONF.S.I.N.), PER LA RISCOSSIONE DEI		
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI		
	AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI		
	DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968,		
	n. 334		
6.2	ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI – CIRCOLARE		Pag. 143
6.2	INPS N. 49 DEL 07/04/2022		D 454
6.3	DELEGA ASSOCIATIVA PER LA RISCOSSIONE DEI		Pag. 151
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI		
	DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968,		
	n. 334		
7.	RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL	CODICE EBTI	Pag. 152
	FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE		
7.1	SERVIZI OFFERTI, ISTRUZIONI OPERATIVE E		Pag. 153
	CONTABILI		
7.2	DELEGA ASSOCIATIVA PER LA RISCOSSIONE DEI		Pag. 155
	CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZAMENTO DELL'ENTE BILATERALE		
8.	RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER IL	CODICE 00098	Pag. 156
0.	TRAMITE DELL'INAIL	332.02 00030	
8.1	CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE		Pag. 157
	DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DEI		
	LAVORATORI AUTONOMI E DEI PENSIONATI		
	(SIGLA FEDERAZIENDE) E L'ISTITUTO NAZIONALE		
	PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI		
	SUL LAVORO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI		
0.2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.		Dog. 162
9.	MODELLO DI ADESIONE DITTE RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		Pag. 162 Pag. 164
٦.	DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E DAI COMMERCIANTI		rag. 104
1	(ART-COM), AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO		
1	DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311		
L			

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B
Tel. 0832606488
federaziende@libero.it
federaziende@sicurezzapostale.it
www.federaziende.org



Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati

7	Co	nf	Si	n
Landa	institute Bar	-	Strokerpt No	_

9.1	CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DEI	Pag. 165
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI	
	ARTIGIANI E DAI COMMERCIANTI (ART-COM), AI	
	SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4	
	GIUGNO 1973 N. 311	
9.2	MODELLO DI ADESIONE	Pag. 191

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B Tel. 0832606488 federaziende@libero.it federaziende@sicurezzapostale.it

www.federaziende.org



RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 23-OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972 N. 485

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B

Tel. 0832606488 federaziende@libero.it federaziende@sicurezzapostale.it www.federaziende.org CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 23-OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972 N. 485.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione, Rocco Lauria, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41/2020;

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

Ε

- **CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN),** con sede in in Roma (RM), Circonvallazione Clodia 163/167, 00195, codice fiscale 96420760587, nella persona del legale rappresentante sig. Antonio Pagano, nato a Copertino (LE) il 13/08/1996, codice fiscale PGNNTN96M13C978P;

(in appresso anche più brevemente "Organizzazione sindacale" o "Organizzazione");

VISTI

• l'articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485 che ai commi 1 e 2 dispone che: " I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati";

- l'articolo 11 della Legge 31 luglio 1975 n. 364;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per brevità, solo il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la nota prot. n. 17430 in data 18/09/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha attestato l'aderenza da parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) ad una confederazione sindacale a carattere nazionale rappresentata nel CNEL;
- la determinazione presidenziale dell'INPS n.47 in data 3 maggio 2018;
- la deliberazione dell'INPS n. 41 in data 20 luglio 2020;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Oggetto

Ai sensi della Legge 11 agosto 1972 n. 485, l'organizzazione sindacale affida all'INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, tramite l'Istituto, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.

Ai sensi della legge 11 agosto 1972 n. 485 e per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 11 della legge 31 luglio 1975 n.364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

ARTICOLO 2 Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di pensione.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3 Determinazione della quota del contributo associativo

La misura della trattenuta per contributi sindacali è determinata applicando le seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto precedente e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.

Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario esclusivamente determinate categorie di pensionati, possono richiedere l'applicazione di una trattenuta sindacale in quota fissa o l'applicazione di un limite massimo alla misura della quota sindacale scaturita dall'applicazione delle percentuali sopra indicate.

ARTICOLO 4 Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n.445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica "Gestione deleghe".

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della delega all'INPS avviene nella stessa modalità d'invio della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'organizzazione sindacale invia all'INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d'identità del pensionato.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa, ovvero, entro 3 mesi dalla predetta data per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici.

Dell'avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l'INPS ne dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica.

L'organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione, sia contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall'Istituto, deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

L'organizzazione sindacale, per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.

È ammessa un'unica delega su singola prestazione.

ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'organizzazione sindacale competente.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all'organizzazione sindacale competente.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca e all'organizzazione sindacale interessata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS versa all'organizzazione sindacale acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 98% (novantaotto%) dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo.

Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica all'organizzazione sindacale.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per le quote dovute fino al mese di novembre, con definizione della partita contabile entro il successivo mese di marzo.

L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 98% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'organizzazione sindacale, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'organizzazione sindacale risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'organizzazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'organizzazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'organizzazione sindacale.

ARTICOLO 7 Costi

L'organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2020 con Deteminazione presidenziale n. 46 in data 2 maggio 2018.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

Revoca delega cartacea (residuale)

Euro 0,29

Furo 0,11

• Gestione delega Euro 0,11.

La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'organizzazione sindacale ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla presente convenzione.

L'organizzazione sindacale si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8 Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'organizzazione sindacale i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, deleghe eliminate ecc.) e gli importi versati.

L'organizzazione sindacale può consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

L'INPS consente all'organizzazione sindacale di consultare i dati di seguito elencati:

- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a favore dell'organizzazione sindacale;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'organizzazione sindacale, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l'organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell'area del sito www.inps.it "Servizi per i sindacati".

L'organizzazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'organizzazione tra le organizzazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

È fatto obbligo all'organizzazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.

I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 9 Verifiche

l'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall' organizzazione sindacale. Dette verifiche sono effettuate

secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all' organizzazione sindacale.

In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le deleghe per le quali, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di "allert", che determina automaticamente l'invio della richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta successivamente.

l'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'organizzazione sindacale, è tenuta a trasmette entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC ovvero ai sensi del comma 2, la documentazione cartacea della delega in originale, della copia del documento d'identità nonché di altra documentazione del pensionato, conservata ai sensi dell'articolo 4 all'atto dell'acquisizione telematica della delega medesima.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione dell'INPS.

L'organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'organizzazione sindacale.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'organizzazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10 Penali

Nel caso in cui dalle verifiche di cui all'articolo precedente emergano irregolarità nella documentazione cartacea trasmessa dall'organizzazione sindacale, l'INPS applica il

seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell'irregolarità riscontrata:

1. Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dall'organizzazione sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

2. Delega priva di firma.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante ed in assenza dell' autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS.

Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l'INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'organizzazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in sede di pagamento dell'acconto delle quote relative al mese di giugno, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l'acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione del presente negozio giuridico nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'organizzazione sindacale.

ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

ARTICOLO 12 Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione nei seguenti casi:

- in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'organizzazione e sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- qualora il servizio di riscossione delle quote associative diventi troppo oneroso per l'Istituto per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tal caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante;
- ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'organizzazione la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'organizzazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all' organizzazione il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'organizzazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tenuto conto che l'organizzazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

• perdita da parte dell'organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione;

- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'organizzazione;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'organizzazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'organizzazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'organizzazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
- ove siano applicate all'organizzazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'organizzazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ai fini della sottoscrizione della convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata "dichiarazione sostitutiva").

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 13 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica un trattamento di dati personali, in specie non riferibili anche alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.

I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. lgs. n. 101/2018 e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni; ciascuna Parte, pertanto, provvede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

L'organizzazione è consapevole dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi (se c'è accesso ad uno o più servizi), previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle eventuali attività di controllo.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157; la Parti assumono l'impegno a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 14 Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'iter di sottoscrizione della medesima convenzione.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021,

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16 Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17 Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18 Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale RP. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Il Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) Il Legale rappresentante della Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.)

Dr. Rocco Lauria

Firmato digitalmente da

Rocco Lauria

CN = Lauria Rocco C = IT Sig. Antonio Pagano



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Organizzazione Sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N) dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 Oggetto, ARTICOLO 2 Modalità di riscossione, ARTICOLO 3 Determinazione della quota del contributo associativo, ARTICOLO 4 Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative, ARTICOLO 7 Costi, ARTICOLO 8 Fornitura dati, ARTICOLO 9 Verifiche, ARTICOLO 10 Penali, ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia, ARTICOLO 12 Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione, ARTICOLO 13 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ARTICOLO 14 Entrata a in vigore, durata e recesso, ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni, ARTICOLO 16 Foro competente, ARTICOLO 17 Rinvio alla normativa vigente, ARTICOLO 18 Oneri fiscali.

Il Legale rappresentante della Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.)

Sig. Antonio Pagano





Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 21/12/2020

Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 150

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo

di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO:

Convenzione l'Organizzazione fra **I'INPS** sindacale е CONFEDERAZIONE **NAZIONALE** SINDACATI DEI **AUTONOMI** (CONF.SIN) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n.

485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

INDICE

- 1. Premessa
- 2. Soggetti che possono rilasciare la delega
- 3. Modalità di rilascio della delega
- 4. Presentazione e decorrenza della delega
- 5. Revoca della delega: decorrenza e validità
- 6. Misura del contributo sindacale
- 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
- 8. Clausola di salvaguardia
- 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- 10. Controlli a campione e applicazione di penali
- 11. Codice INPS
- 12. Istruzioni contabili

1. Premessa

In data 6 novembre 2020 è stata sottoscritta una convenzione con l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018, come modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 29 luglio 2020, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

L'articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 11 della legge 31

luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall'INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione e decorrenza della delega

L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS. All'atto dell'invio l'Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall'Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:

Revoca delega cartacea (residuale) € 0,29
Gestione delega € 0,11

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla

convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione

medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;

- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Organizzazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- ove siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce inoltre all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale.

In aggiunta, l'Istituto sottopone a verifica le deleghe che all'atto dell'acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d'identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno, alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione.

Qualora all'esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'adempimento così come graduate nell'articolo 10 della convenzione.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è CC.

12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacaleCONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN), si istituiscono i seguenti conti:

GPA25765 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;

GPA27765 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

GPA11765 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.


Nell'allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"





Spett.le Istituto Nazionale Previdenza Sociale Sede

DELEGA PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SU PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 23 OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485

Il sottoscritto			
nato a		il	
residente a		ProvC.A.P	
in Via/Piazza			n
e-mail	C.F		
Documento di identificazione		n	
Rilasciato il	da		_
Di essere iscritto presso CONF.SIN. (Confederazione In L'INPS quale erogante la prestazione ad effettuare su su su o 0,50 % sugli importi compresi entro la misura o 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al promodi della resulta delega si intende tacitamente rinnovata di anno in li sottoscritto riconosce che l'Inps è estranea al rappicirca eventuali contestazioni inerenti la validità o legi Il richiedente può comunicare direttamente all'INPS	AUTORIZZA Ila stessa la trattenuta sindacale nella misura dello: del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori I decedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misur nisura del trattamento minimo del FPLD. anno salva revoca esplicitamente formulata ed indirizz corto associativo intercorrente esclusivamente tra il m	Dipendenti; ra del trattamento minimo del FPLD zata per via telematica all'INPS. Jedesimo e CONF.SIN. ed espressamente della quota associativa mediante l'invi	esenta l'Istituto da ogni responsabili o telematico dell'apposito modello e della domanda.
		AL SINDACATO	COD
	A	ALLA SEDE INPS DI	
1 sottoscritt	natil	a_	() e residente
in() alla via	n°capcod.fisc.:	
Ai sensi dell'art.23 octies della Legge 485/72 ed alle	N° Titolare di Pension N° Titolare di Pension N° Titolare di Pension norme della Convenzione stipulata tra le Organizzazion ià rilasciata a favore della Organizzazione Sindacale suo Il Responsabile Sindacale	ni Sindacati dei Pensionati e Codesto Istitu	to chiede a Codesta Spett.
-	·		

INFORMATIVA PRIVACY

(Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assistenziale ed amministrativa su base sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera dei dipendenti dell'istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolte; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di responsabili designati dall'istituto. I suoi dati potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di Credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territoriale competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale, anche per tramite dell'agenzia stessa.



RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B Tel. 0832606488

Tel. 0832606488 federaziende@libero.it federaziende@sicurezzapostale.it www.federaziende.org

Vincenzo Damato

CN <mark>= Damato</mark> Vincenzo C = IT

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione e Sistemi informativi, Dr. Vincenzo Damato, giusta determinazione presidenziale n. 48/2018; (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

Ε

- La Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.) con sede in Roma (RM), Circonvallazione Clodia n.163, codice fiscale 96420760587, rappresentata dal sig. Pagano Antonio e Legale rappresentante, nato a Copertino (LE) il 13/08/1996, codice fiscale PGNNTN96M13C978P; (in appresso anche più brevemente "Organizzazione sindacale" o "Organizzazione");

VISTI

- l'art. 18 della Legge 23 luglio 1991 n. 223;
- l'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che istituisce una nuova indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e l'art. 15 che introduce un'indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la nota prot. n. 17422 in data 18/09/2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attestato l'aderenza da parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.) ad una confederazione sindacale a carattere nazionale rappresentata nel CNEL;
- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 48 del 3 maggio 2018;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Oggetto

I lavoratori aventi titolo ai trattamenti di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare, tramite l'Istituto, i contributi associativi all'organizzazione sindacale stipulante.

ARTICOLO 2 Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore delle organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3 Misura del contributo

La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'organizzazione comunicare tale misura percentuale

all'INPS – Direzione centrale Organizzazione e Sistemi Informativi nonché ogni eventuale successiva variazione.

Nel contempo, la stessa organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

ARTICOLO 4 Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegante, il quale dovrà allegare copia del proprio documento d'identità.

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno, l'organizzazione potrà presentare la delega alla riscossione della quota associativa anche in un momento successivo a quello di richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall'Istituto. Alla delega, sottoscritta dal soggetto delegante, dovrà essere allegata copia del documento d'identità del delegante.

L'organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS e/o denominazione per esteso dell'organizzazione.

L'organizzazione deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione, i dati relativi alle deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dai lavoratori e previste dall'art. 18 della Legge 223/1991.

Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare, attenendosi alle modalità sopra indicate, tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (art. 18 comma 3 Legge 223/1991).

Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro oppure direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'organizzazione sindacale, a cui favore le trattenute siano state effettuate, si impegna a restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'organizzazione è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima, non dovuta a seguito dell'intervenuto provvedimento di revoca o annullamento.

Ai fini della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento completo della prestazione richiesta.

ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'organizzazione competente.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l'Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa, e alla comunicazione all'organizzazione revocata.

Nel caso in cui un'organizzazione sindacale presenti all'INPS una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'organizzazione interessata. Alla nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d'identità.

L'organizzazione dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, la revoca e/o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'articolo 4, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso articolo 4.

La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma 3, attenendosi alle modalità indicate nell'articolo 4.

ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS verserà all'organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Le rimesse monetarie all'organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L'organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

ARTICOLO 7 Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'organizzazione, sui servizi on line, - applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig"-, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell'organizzazione.

Mediante l'applicazione predetta, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.

La consultazione e il prelevamento dei dati dai servizi *on line* potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 8 Costi

L'Organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

• gestione delega per singola prestazione

Euro 0,45

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l'organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 9 Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'organizzazione stipulante o di strutture

associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai predetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

ARTICOLO 10 Recesso e risoluzione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al precedente comma, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione, avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La presente convenzione si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione sindacale;

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 11 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 12 Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione, digitalmente sottoscritta, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'iter di sottoscrizione della medesima convenzione.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L'organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 13 Revisioni e integrazioni

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 14 Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 15 Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 16 Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'organizzazione sindacale, dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale RP. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Il Direttore centrale organizzazione e sistemi informativi dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) L'Organizzazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.)

Firmato digitalmente da

Vincenzo Damato

CN = Damato Vincenzo C = IT



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.) dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 Oggetto, ARTICOLO 2 Modalità di riscossione, ARTICOLO 3 Misura del contributo, ARTICOLO 4 Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative, ARTICOLO 7 Fornitura dati, ARTICOLO 8 Costi, ARTICOLO 9 Clausola di salvaguardia, ARTICOLO 10 Recesso e risoluzione della convenzione, ARTICOLO 11 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ARTICOLO 12 Entrata in vigore, durata e recesso, ARTICOLO 13 Revisioni e integrazioni, ARTICOLO 14 Foro competente, ARTICOLO 15 Rinvio alla normativa vigente, ARTICOLO 16 Oneri fiscali.

L'Organizzazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.)





Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 18/12/2019

Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 153

E, per conoscenza,

Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei

Al Presidente e al Componenti dei Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI

SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e

contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative relative all'applicazione della convenzione

stipulata tra l'INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI

AUTONOMI (CONF.SIN.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.

INDICE

- 1. Premessa
- 2. Soggetti che possono rilasciare la delega
- 3. Modalità di rilascio della delega
- 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
- 5. Revoca della delega: decorrenza e validità
- 6. Misura del contributo sindacale
- 7. Fornitura dati
- 8. Rapporti finanziari, spese e rimesse
- 9. Clausola di salvaguardia
- 10. Recesso e risoluzione della convenzione
- 11. Codice INPS
- 12. Istruzioni contabili

1. Premessa

In data 6 novembre 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC. Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i soggetti beneficiari dei trattamenti di mobilità in corso di pagamento, disoccupazione NASPI, ASDI, DISCOLL, di disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili.

3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03, come modificato dal D.lgs n. 101/2018, che riporta "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa

L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa.

Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso di prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all'anno, l'Organizzazione sindacale può presentare la delega alla riscossione della quota associativa, secondo le specifiche modalità indicate dall'Istituto, anche in un momento successivo a quello di richiesta della prestazione, allegando copia del documento d'identità in corso di validità del delegante. L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione assicura l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione.

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Nel caso in cui pervenga all'Istituto una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la revoca e/o la nuova delega deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a

comunicare i dati all'Istituto e a conservare gli originali, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo della prestazione:

5% NASPI:

5% DIS-COLL;

5% CIG:

5% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

7. Fornitura dati

Nell'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi on line del sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell'Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione sindacale.

Per il tramite della medesima applicazione, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

L'Istituto verserà all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all'articolo 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:

Gestione delega

€ 0,45

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

9. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a

carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

10. Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell'Organizzazione sindacale sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che non rendano possibile la revisione o integrazione della convenzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro i 30 giorni successivi dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

La convenzione si risolverà invece di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione sindacale.

La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l'Istituto, al verificarsi di una delle condizioni suesposte, comunica all'Organizzazione sindacale che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è 10 30.

12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.) sono stati istituiti i seguenti conti:

- GPA25726 per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto della CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.);
- GPA35726 per l'accreditamento all'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.) dei contributi associativi sopra citati;
- GPA11726 per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.).

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure, che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili.


Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"







Domanda di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - 1/4

ALL'UFFICIO INPS DI	
lo sottoscritto/a	
COGNOME	NOME
CODICE FISCALE	NATO/A IL GG/MM/AAAA
O A	PROV. STATO
CITTADINANZA	
RESIDENTE/DOMICILIATO/A IN*	
PROV. STATO	
INDIRIZZO	CAP
TELEFONO**	CELLULARE**
EMAIL***	
dell'azienda/licenziamento con accettazione d dall'azienda: In caso di rioccupazione a tempo determinat minimo escluso da imposizione, la legge preve	zione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 legge n. 604/1966 ell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 d.lgs. n. 23/2015, avvenuto in data o per un periodo fino a 6 mesi e con un reddito annuale superiore al reddito ede che, al termine di detto periodo, la prestazione NASpI, rimasta sospesa, sia
si conserva il diritto alla prestazione ridotta	'interessato. lunque durata e con reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, in misura pari all'80 per cento del reddito previsto per il rapporto di lavoro detto reddito all'Inps entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.
Dichiaro	
 che ho percepito/percepirò l'indennità di m che non percepisco/non percepirò l'indenn 	·
Dichiaro	na armanoato proavviso
	nel seguente Paese ero
Dichiaro O di accora titolore di accorano di involidità o	di voloro entero per il pagamento dell'indeposità NACal limitatamento el periode
ui essere illoiare di assegno di ilivalidita e	di volere optare per il pagamento dell'indennità NASpI limitatamente al periodo

di concessione

^{*} Qualora la residenza e il domicilio dell'utente non coincidano, dovrà essere indicato il domicilio dell'utente.

^{**} Fornire obbligatoriamente almeno uno dei due dati. Il numero di cellulare, in particolare, potrà essere utilizzato dall'INPS per comunicazioni automatiche tramite SMS inerenti alla domanda di prestazione.

^{***} Dato facoltativo (l'inserimento dell'indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per comunicazioni inerenti la domanda di prestazione).



che di seguito fornisco:

Domanda di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - 2/4

Dichiaro				
di essere stato licenziato per superamento del periodo di comporto di malattia				
di essere stato in malattia/ricoverato dal al				
o di essere in malattia/ricoverato dal				
di essere in malattia/nooverato dal				
Dichiaro				
o di potere far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazio	one dell'ultimo rapporto di lavoro			
Dichiaro				
o di essere titolare di pensione concessa da Ente diverso da Inps con decorrenza				
Ente che eroga la pensione				
Assegno per il nucleo familiare				
o non ho diritto all'assegno				
o ho diritto all'assegno – obbligatorio presentare il modulo SR32 (ANF/PREST) (dispo	nibile sul sito www.inps.it>Tutti i Moduli)			
Detrazioni d'imposta (art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e	integrazioni)			
Per la dichiarazione annuale delle detrazioni di imposta occorre utilizzare, dopo l'inv	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
online disponibile su www.inps.it > Tutti i servizi > Domande per Prestazioni a sostegno	o del reddito > Detrazioni unificate.			
Modalità di pagamento				
Bonifico domiciliato presso ufficio postale				
(Il pagamento in contanti presso lo sportello postale è consentito solo entro il limite pro				
 Accreditamento su conto corrente bancario o postale – libretto postale – carta di pagamento dotata di IBAN (In tale caso deve essere compilato e inviato il modello SR163 come da informativa) 				
CODICE IBAN				
(composto da 27 caratteri))			
(composio da 27 caratteri)				
L'IBAN è intestato o cointestato al richiedente la prestazione				
Stato di disoccupazione e Dichiarazione di immediata disponibilità				
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, la presente domanda di indennità NASpl	equivale a dichiarazione di immediata			
disponibilità.				
Sono consapevole di essere tenuto a contattare Centro per l'impiego di competente in relazione al luogo del mio domicilio entro i prossimi quindici giorni ai	fini della stipula del patto di servizio			
personalizzato.	mii della supula dei patto di servizio			
Al suddetto Centro per l'Impiego vengono trasmessi i dati anagrafici contenuti nella pres	sente domanda nonché le dichiarazioni			



Domanda di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - 3/4

Dichiaro					
0	di essere disoccupato dal a seguito di cessazione di rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda ove rivestivo la qualifica di				
	di svolgere attività lavorativa in forma autonoma con reddito presunto per il corrente anno di euro data inizio attività di non svolgere attività lavorativa in forma autonoma				
	di svolgere attività lavorativa in forma parasubordinata con reddito presunto per il corrente anno di euro data inizio attività di non svolgere attività lavorativa in forma parasubordinata				
0	di svolgere attività lavorativa subordinata con reddito presunto per il corrente anno di euro data inizio attività di non svolgere attività lavorativa subordinata				
	di svolgere attività di lavoro occasionale accessorio con reddito presunto per il corrente anno di euro data inizio attività di non svolgere attività di lavoro occasionale accessorio				
0	di rivestire la carica di socio di una società di persone (S.a.s.) o di capitali (S.p.A.)				
0	di essere iscritto ad un Albo professionale o ad una Cassa professionale: o di svolgere effettivamente attività professionale o di non svolgere effettivamente attività professionale				
0	di essere titolare di partita IVA e/o codice REA presso il Registro Imprese di una Camera di Commercio: o di svolgere effettivamente attività ricollegabile alla partita IVA/codice REA di cui sono titolare				

ATTENZIONE

Nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione non è sufficiente rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità nella domanda di NASpI, ma è necessario recarsi personalmente presso l'Ufficio provinciale Servizio lavoro per rendere una Dichiarazione di disponibilità immediata alla ricerca ed allo svolgimento di attività lavorativa.

Mi impegno a comunicare all'Inps:

- entro cinque giorni, la variazione della mia condizione di disoccupato;
- entro un mese dall'inizio, l'avvio di un'attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata o lo svolgimento di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio e il reddito presunto per l'anno in corso;
- entro trenta giorni dall'inizio di una attività lavorativa subordinata, il reddito presunto per l'anno in corso;

o di non svolgere effettivamente attività ricollegabile alla partita IVA/codice REA di cui sono titolare

- entro trenta giorni, la variazione dei dati relativi ai componenti e ai redditi del mio nucleo familiare;
- entro trenta giorni, l'apertura di un contenzioso relativo al licenziamento;
- l'espatrio verso altro stato membro UE, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia ed Islanda alla ricerca di lavoro, consapevole che il mio diritto alla prestazione di disoccupazione può essere conservato per un massimo di tre mesi, nel rispetto dei regolamenti CE 883/2004 e 987/2009;
- l'espatrio verso altro Stato membro UE, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia ed Islanda per altri motivi diversi dalla ricerca di lavoro, consapevole dell'eventualità che posso perdere il diritto alla prestazione di disoccupazione;
- l'espatrio verso un Paese non comunitario alla ricerca di lavoro o per altri motivi, consapevole dell'eventualità che posso perdere il diritto alla prestazione di disoccupazione.



Domanda di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - 4/4

	Mandato di assistenza e rappresentanza Delego il patronato presso il quale eleggo il domicilio (ai sensi dell'art. 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'Inps, per la trattazione della presente domanda di NASpI.				
	Patronato scelto				
	Timbro del Patronato e firma dell'operatore				
	Data Firma del richiedente				
DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULL PRESTAZIONI TEMPORANEE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223					
	Dichiaro avvalendomi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di essere iscritto al/alla seguente Sindacato/Associazione: CONF.SIN.				
	Delego l'Inps, quale ente erogante la prestazione di NASpl, ad effettuare, su tutti i pagamenti della prestazione medesima e salvo revoca, la trattenuta dei contributi associativi a favore del/della Sindacato/Associazione sopra indicato/a, nella misura prevista dalla convenzione con l'organizzazione sindacale.				
	lo sottoscritto sono a conoscenza che posso comunicare direttamente all'Inps la mia volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa e che l'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione dell'istanza di revoca.				
	Luogo data Firma del richiedente				
•	Dichiarazione di responsabilità Dichiaro che le notizie da me sopra fornite rispondono a verità e sono consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (artt. 46, 47, 71, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).				
	Data Firma del richiedente				

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L'Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa.



RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULL'INDENNITÀ ORDINARIA E DI TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI BENEFICIARI I LAVORATORI AGRICOLI, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B

Tel. 0832606488 federaziende@libero.it federaziende@sicurezzapostale.it www.federaziende.org

Vincenzo Damato

CN = Damato Vincenzo C = IT

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULL'INDENNITÀ ORDINARIA E DI TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI BENEFICIARI I LAVORATORI AGRICOLI, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione e Sistemi informativi, Vincenzo Damato, giusta determinazione presidenziale n. 49/2018; (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

Ε

- La Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.) con sede in Roma (RM), Circonvallazione Clodia n.163, codice fiscale 96420760587, rappresentata dal sig. Pagano Antonio e Legale rappresentante, nato a Copertino (LE) il 13/08/1996, codice fiscale PGNNTN96M13C978P; (in appresso anche più brevemente "Organizzazione sindacale" o "Organizzazione");

VISTI

- l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in materia di protezione dei dati personali;
- il Regolamento generale sulla Protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la nota prot. 17425 del 18 settembre 2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha attestato l'aderenza da parte della

Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.) ad una confederazione sindacale a carattere nazionale rappresentata nel CNEL;

- la determinazione presidenziale dell'INPS n. 49 del 3 maggio 2018;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Oggetto

I lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37 possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all'organizzazione mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

ARTICOLO 2 Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori della prestazione appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'organizzazione destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3 Misura del contributo

La misura del contributo dovuto a favore dell'organizzazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.

ARTICOLO 4 Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà essere sottoscritta dal lavoratore delegante e riportare, in allegato, copia del documento di identità.

La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell'organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.

L'organizzazione deve custodire in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

ARTICOLO 5 Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

La delega alla riscossione della quota associativa presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale, di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art. 7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

E' priva di effetto la delega alla riscossione della quota associativa non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore.

L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS verserà all'organizzazione, senza onere di interessi, l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con

n. 4 (quattro) bonifici di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Le rimesse monetarie all'organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L'organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

ARTICOLO 7 Fornitura dati

L'INPS metterà a disposizione delle organizzazioni di categoria sui servizi on line - applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig" - gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell'organizzazione sindacale.

Mediante l'applicazione predetta, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.

La consultazione e il prelevamento dei dati dai servizi *on-line* potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 8 Costi

L'organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

• gestione delega per singola prestazione Euro 0,45.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l'organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, inerente alla presente convenzione.

L'organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 9 Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'organizzazione stipulante sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l'organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai predetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

ARTICOLO 10 Recesso e risoluzione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al precedente comma, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della presente convenzione, avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La presente convenzione si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione sindacale;

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 11 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 12 Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell'iter di sottoscrizione della medesima convenzione.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell'organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo posta elettronica certificata. L'organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 13 Revisioni e integrazioni

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 14 Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 15 Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 16 Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'organizzazione sindacale, dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale RP. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

Il Direttore centrale organizzazione e sistemi informativi dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) L'Organizzazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.)

PAGANO ANTO

4.4=PAGANO

Firmato digitalmente da

Vincenzo Damato

CN = Damato Vincenzo C = IT Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.) dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 Oggetto, ARTICOLO 2 Modalità di riscossione, ARTICOLO 3 Misura del contributo, ARTICOLO 4 Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 5 Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa, ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative, ARTICOLO 7 Fornitura dati, ARTICOLO 8 Costi, ARTICOLO 9 Clausola di salvaguardia, ARTICOLO 10 Recesso e risoluzione della convenzione, ARTICOLO 11 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ARTICOLO 12 Entrata in vigore, durata e recesso, ARTICOLO 13 Revisioni e integrazioni, ARTICOLO 14 Foro competente, ARTICOLO 15 Rinvio alla normativa vigente, ARTICOLO 16 Oneri fiscali.

L'Organizzazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.SIN.)





Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 18/12/2019

Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 152

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei

Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI

SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.) per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione

stipulata tra l'INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.

INDICE

- 1. Premessa
- 2. Soggetti che possono rilasciare la delega
- 3. Modalità di rilascio della delega
- 4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
- 5. Misura del contributo sindacale
- 6. Fornitura dati
- 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
- 8. Clausola di salvaguardia
- 9. Recesso e risoluzione della convenzione
- 10. Istruzioni contabili

1. Premessa

In data 6 novembre 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l'INPS e l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC. Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03, come modificato dal D.lgs n. 101/2018, che riporta "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa

L'articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa.

Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento d'identità in corso di validità.

La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto delegante.

L'Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.

L'Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d'identità. La conservazione assicura l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

5. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale è espressamente indicato nel testo di delega.

6. Fornitura dati

Nell'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell'Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima

organizzazione.

Per il tramite della medesima applicazione, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelevamento di tali dati dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

L'Istituto verserà all'Organizzazione sindacale, senza onere di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all'articolo 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:

• Gestione delega € 0,45

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata. Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell'Organizzazione sindacale sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che non rendano possibile la revisione o integrazione della convenzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della convenzione.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro i 30 giorni successivi dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

La convenzione si risolverà, invece, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

- qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione sindacale.

La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l'Istituto, al verificarsi di una delle condizioni suesposte, comunica all'Organizzazione sindacale che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.), sono stati istituiti i seguenti conti:

- GPA25725 per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.);
- GPA11725 per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.) da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare all'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

Le rimesse a favore dell'Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure, che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente,

le rilevazioni contabili.

Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"







Mod. Prest. Agr. 21 TP COD. SR25



Disoccupazione agricola e/o assegno per il nucleo familiare - 1/7

0	ALL'UFFICIO INPS DI		
0-	COGNOME	NOME	
0	CODICE FISCALE	NATO/A	IL gg/mm/aaaa
0	A		PROV.
0	STATO	CITTADINANZA	
0	RESIDENTE / DOMICILIATO	IN .	PROV.
0	INDIRIZZO		CAP
0	FRAZIONE	STATO	
0	TELEFONO *	CELLULARE	*
0	INDIRIZZO E-MAIL*		
Ва	Desidero ricevere comunicazioni rato civile rrare la casella corrispondente		O conjugato/o del
		divorziato/a dal separato/a legalmente dal	coniugato/a dalabbandonato/a dal
	niedo per l'anno		
0	la disoccupazione agricola		
0	l'assegno per il nucleo familiare		
	andato di assistenza e rappresent		
		cod	
	•	e civile) a rappresentarmi ed assistermi grat	
	·	occupazione agricola e/o assegno nucleo famil	
Data ₋		Firma	
Timbr	o del patronato e firma dell'Operator	re	
O De	elega per la trattenuta delle quote	sindacali	
lo sot	toscritto autorizzo, ai sensi dell'art.2	della legge 27 dicembre 1973, n.852, ad effe	ttuare sulla indennità di disoccupazione
		(importo da indicare a cura de	
assoc	iativa, alla seguente organizzazione	sindacale CONF.SIN.	
Data ₋		Firma	
Timbr	o dell'Associazione Sindacale e firm	a del Rappresentante	

^{*} Dati facoltativi





Disoccupazione agricola

// C) 6	issegno per il nucleo fam	Illare - 2/1
	Det	razioni di imposta (È indispensabile eserci	tare una scelta)
(-	art.	23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive	modifiche e integrazioni)
)	Confermo la dichiarazione dell'anno prece	dente
)	Non chiedo alcuna detrazione	
)	Chiedo la detrazione per lavoro dipendent	e (di cui all'art. 13 del TUIR del DPR 917/1986)
)	Chiedo la detrazione per carichi di famigli	a (di cui all'art. 12 del TUIR del DPR 917/1986)
	Dic	hiaro (Barrare la casella corrispondente)	
)	di essere titolare di Partita IVA aperta e/o a	vere svolto attività di lavoro in proprio senza essere iscritto all'INPS nel seguente
		settore:	_ (agricoltura, artigianato, commercio, piccola pesca, libera professione, gestione separata
	0	di avere svolto lavoro in paese estero app	artenente alla U.E. anno di competenza della prestazione anno precedente
			invalidità e di voler optare per il pagamento dell'indennità di disoccupazione
		agricola (indennità ordinaria/trattamenti sp	eciali)
(Gio	rnate non indennizzabili relative all'anr	o di competenza della prestazione di disoccupazione
('Bar	rare la casella corrispondente)	
()	servizio civile sostitutivo del servizio milita	re dal al al
()	espatrio definitivo in paese non comunitar	o avvenuto in data
()	soggiorno in paese extracomunitario dal	alal
		dal	alal
		dal	ala
()	indennità di disoccupazione agricola/non a	agricola a carico di istituzione straniera
(Coı	mponenti del nucleo familiare del/della	richiedente (Barrare la casella corrispondente)
		000110115	
		COGNOME	NOME
>		CODICE FISCALE	NATO/A IL GG/MM/AAAA
		A	PROV. STATO
		GRADO DI PARENTELA	o inabile
(residente in Italia (indicare il comune)	
()	residente all'estero (indicare lo Stato)	
		2221215	
		COGNOME	NOME
>		CODICE FISCALE	NATO/A IL GG/MM/AAAA
		A	PROV. STATO
		A	
		GRADO DI PARENTELA	o inabile

o residente in Italia (indicare il comune) _ _ _ _ _ _ _ o residente all'estero (indicare lo Stato) _______70





		3
0	COGNOME	NOME
0	CODICE FISCALE	NATO/A IL GG/MM/AAAA
0	A	PROV. STATO
0	GRADO DI PARENTELA	o inabile
0	residente in Italia (indicare il comune) residente all'estero (indicare lo Stato)	
0	COGNOME	NOME
0	CODICE FISCALE	NATO/A IL gg/mm/aaaa
0	A	PROV. STATO
0	GRADO DI PARENTELA	o inabile
0	residente in Italia (indicare il comune) residente all'estero (indicare lo Stato)	
		5
	COGNOME	NOME
04	COGNOME CODICE FISCALE	NOME NATO/A IL gg/mm/aaaa
8		
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	CODICE FISCALE	NATO/A IL gg/mm/aaaa
8 8 8 ° °	CODICE FISCALE A GRADO DI PARENTELA residente in Italia (indicare il comune)	PROV. STATO o inabile
	CODICE FISCALE A GRADO DI PARENTELA	PROV. STATO o inabile
	CODICE FISCALE A GRADO DI PARENTELA residente in Italia (indicare il comune)	PROV. STATO o inabile
	CODICE FISCALE A GRADO DI PARENTELA residente in Italia (indicare il comune) residente all'estero (indicare lo Stato)	PROV. STATO o inabile
	CODICE FISCALE A GRADO DI PARENTELA residente in Italia (indicare il comune) residente all'estero (indicare lo Stato) COGNOME	PROV. STATO o inabile NOME
	CODICE FISCALE A GRADO DI PARENTELA residente in Italia (indicare il comune) residente all'estero (indicare lo Stato) COGNOME CODICE FISCALE	PROV. STATO o inabile NOME NATO/A IL gg/mm/aaaa







- Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo
 - Nell'anno 20_ _ _ io ed i miei familiari
 - o non abbiamo conseguito redditi
- o abbiamo conseguito i seguenti redditi (compilare la tabella sottostante)

	REDDITI ASSOGGETABILI ALL'IRPEF				
TITOLARE DEI REDDITI	1	2	3	4	
	reddito da lavoro dipendente e assimilati	altri redditi	mod. f iscale	reddito complessivo	
RICHIEDENTE					
CONIUGE					
FAMILIARI					
TOTALE					

	REDDITI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA				
TITOLARE DEI REDDITI	1	2	3	4	
	reddito da lavoro dipendente e assimilati	altri redditi	mod. fi scale	reddito complessivo	
RICHIEDENTE					
CONIUGE					
FAMILIARI					
TOTALE					

- Nell'anno 20___ io ed i miei familiari
 - o non abbiamo conseguito redditi
- o abbiamo conseguito i seguenti redditi (compilare la tabella sottostante)

	REDDITI ASSOGGETABILI ALL'IRPEF				
TITOLARE DEI REDDITI	1	2	3	4	
	reddito da lavoro dipendente e assimilati	altri redditi	mod. f iscale	reddito complessivo	
RICHIEDENTE					
CONIUGE					
FAMILIARI					
TOTALE					

	REDDITI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA				
TITOLARE DEI REDDITI	1	2	3	4	
	reddito da lavoro dipendente e assimilati	altri redditi	mod. fi scale	reddito complessivo	
RICHIEDENTE					
CONIUGE					
FAMILIARI					
TOTALE		70			







Di	chiarazione di responsabilita' del richiedente (DPR n. 445 del 28/12/2000) Dichiaro che:
0	non percepisco, nè altre persone percepiscono trattamenti di famiglia italiani o esteri per le persone
	dicate nella composizione del nucleo familiare
0	
	dicare lo Stato e l'importo mensile in euro
	ho richiesto il trattamento di famiglia per le persone del nucleo indicate alle pag. 2 / 3.
	dicare lo Stato
	dicare se altre persone percepiscono o hanno richiesto il trattamento di famiglia
0	COGNOME NOME
0-	NATO/A IL GG/MM/AAAA
0-	CODICE FISCALE
0	percepisce il trattamento di famiglia per le persone del nucleo indicate alle pag. 2 / 3.
	Indicare lo Stato e l'importo mensile in euro
0	ha richiesto il trattamento di famiglia per le persone del nucleo indicate alle pag. 2 / 3.
	Indicare lo Stato
Da	uta Firma Firma
	Modalita' di pagamento
0	bonifico domiciliato presso ufficio postale (il pagamento in contanti allo sportello postale è consentito solo per importi fino a 1.000 €)
0	conto corrente bancario o postale - Libretto postale - INPS card - Carte di pagamente dotate di IBAN (il richiedente deve essere
	intestatario del codice IBAN)
0	CODICE IBAN
	Composto da 27 caratteri
Da	ta Firma Firma





Dichiarazione di responsabilità

Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni, qualsiasi variazione; sono consapevole che la mancata o tardiva comunicazione di tali variazioni comporterà il recupero delle somme percepite indebitamente.

Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo ed i documenti ad esso allegati corrispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Data	Firma del richiedente

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L' Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell' agenzia stessa.





Richiesta da parte dell'erede del titolare delle prestazioni

Questa parte va utilizzata solo se il titolare delle prestazioni è deceduto (Delibera C.d.A. n. 11 del 9 gennaio 1976, circolare

n. 450	0 del 20 febbraio 1976).
0	COGNOME
0	CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA
04	A PROV.
04	STATO CITTADINANZA
04	RESIDENTE / DOMICILIATO IN PROV.
04	INDIRIZZO CAP
0	FRAZIONE STATO
0	TELEFONO * CELLULARE *
0	INDIRIZZO E-MAIL*
presta	lità di **, erede del titolare, deceduto in data , chiedo il pagamento delle zioni ad esso spettanti. odalita' di pagamento
0	bonifico domiciliato presso ufficio postale (il pagamento in contanti allo sportello postale è consentito solo per importi fino a 1.000 €) conto corrente bancario o postale - Libretto postale - INPS card - Carte di pagamento dotate di IBAN (il richiedente deve essere intestatario del codice IBAN)
0	CODICE IBAN Composto da 27 caratteri
Data	Firma

^{*} Dati facoltativi

^{**} Indicare il rapporto di parentela tra le seguenti opzioni: CONIUGE – FIGLIO/A – ALTRO





Per ottenere l'indennità e/o l'assegno, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Inps, oppure tramite gli enti di patronato, che per legge offrono assistenza gratuita, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico). La domanda per le prestazioni di disoccupazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.

L'indennita' di disoccupazione

A chi spetta

Agli operai agricoli a tempo determinato, agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per una parte dell'anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari.

Per ottenere l'indennità di disoccupazione è necessario avere determinati requisiti:

- iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli (predisposti da INPS) relativi all'anno per il quale viene richiesta l'indennità ovvero aver svolto attività di lavoro dipendente agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione.
- due anni di anzianità assicurativa (iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione; in alternativa, un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda)
- almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola ed eventualmente non agricola nel biennio solare precedente la domanda

Cosa spetta

- agli operai agricoli a tempo determinato viene corrisposta un'indennità pari al 40% della retribuzione di riferimento, per un numero di giornate uguale a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate
- agli operai agricoli a tempo indeterminato è corrisposta un'indennità del 30% della retribuzione effettivamente percepita per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate

Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili alla liquidazione della disoccupazione (articolo 1, comma, 783, legge 296/06)

- dati anagrafici del richiedente (pagina 1)
- dati relativi attività lavorativa del richiedente (pagina 2)

🔵 Documenti da allegare per la liquidazione della disoccupazione agricola in particolari casi

- autocertificazione attestante il lavoro in proprio svolto con Partita IVA aperta o per attività autonoma/professionale/parasubordinata esercitata senza iscrizione nella relativa gestione
- documento portatile U1 o E301*** se il lavoratore ha svolto attività lavorativa agricola/non agricola in un paese comunitario
- fotocopia del passaporto se il lavoratore è espatriato temporaneamente o definitivamente in paese non comunitario, in caso di espatrio temporaneo, saranno considerate indennizzabili fino ad un massimo di 90 giornate
- documento portatile U2 o E303*** se il lavoratore ha percepito indennità di disoccupazione (agricola/non agricola) a carico di un'istituzione straniera
- modulo DS/COOP nel caso in cui il lavoratore sia socio di cooperative agricole





L'assegno per il nucleo familiare

A chi spetta

Le stesse tipologie di lavoratori che hanno diritto alla disoccupazione agricola possono chiedere anche l'assegno per il nucleo familiare, entro determinati limiti di reddito.

Gli importi dell'assegno e i limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono riepilogati in tabelle disponibili sul sito www.inps.it

- Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1, comma, 783, legge 296/06)
 - dati anagrafici del richiedente (pagina 1)
 - dati anagrafici e altri dati relativi alla composizione del nucleo familiare del richiedente (pagina 3)
 - dati relativi ai redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare (pagina 4)

Documenti da allegare in situazioni particolari

- per i figli ed equiparati**** di coniugi legalmente separati o divorziati: la dichiarazione di responsabilità o le relative sentenze;
- per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore: la dichiarazione di responsabilità o la documentazione attestante i dati anagrafici e la situazione dell'ex coniuge o dell'altro genitore
- per i figli o equiparati**** di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti in nuclei con più di tre figli o
 equiparati**** di età inferiore a 26 anni:
 - la dichiarazione ANF/NN***(assegno familiari nucleo numeroso)
 - la dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione (certificato di frequenza scolastica/universitaria o formulario E402*** se il figlio risiede in uno Stato della Unione Europea; copia del contratto di apprendista o formulario E404***se il figlio risiede in uno Stato dell'Unione Europea)
- per i minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia: la dichiarazione o i relativi provvedimenti
- per i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti:
 la dichiarazione di responsabilità del/della richiedente attestante la condizione di orfani di tali familiari, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti specificando le generalità dei genitori e il tipo di attività a suo tempo svolta;
- per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato:
 - se il richiedente è cittadino italiano: la dichiarazione di responsabilità attestante la composizione del nucleo familiare residente all'estero;
 - se il richiedente è cittadino comunitario: la dichiarazione di responsabilità attestante la composizione del nucleo familiare residente all'estero o il formulario E401*** opportunamente compilato;
 - se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due Stati membri dell'Unione Europea: il certificato di residenza o l'autocertificazione e il formulario E205***;
 - se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato: il certificato di cittadinanza e il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari nello Stato convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolato italiano.
- per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente:
 - la dichiarazione di responsabilità del richiedente attestante la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i:
 - la dichiarazione di responsabilità del/i genitore/i con la quale attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura;
 - la dichiarazione di responsabilità degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno richiesto per il passato e si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori

^{***}Moduli disponibili sul sito www.inps.it

^{****}Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto.





Ocumenti da allegare per richiedere l'aumento dei livelli reddituali se i familiari si trovano in particolari condizioni:

- per i familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età, la documentazione sanitaria attestante tali difficoltà, oppure:
 - il modulo SS3/AF*** (se il familiare è residente in Italia) compilato dal medico di famiglia.
 - il formulario E 404*** (se residente in uno Stato membro dell'Unione Europea) compilato dal medico incaricato dall'organismo competente;
 - la certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano (se residente in altro Stato estero) per i familiari maggiorenni inabili con assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la documentazione sanitaria attestante l'inabilità oppure:
 - il modulo SS 3/AF*** compilato dal medico di famiglia (se il familiare è residente in Italia);
 - il formulario E 404*** (se residente in uno Stato membro dell'Unione Europea) compilato dal medico incaricato dall'organismo competente;
 - la certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano (se residente in altro Stato estero)

Redditi da dichiarare

Nelle tabelle che seguono devono essere indicati i redditi IRPEF e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Il reddito da indicare nel prospetto è quello relativo all'anno precedente quello della domanda di assegno se la decorrenza dell'assegno è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre). Se invece la decorrenza è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre) si dovrà indicare il reddito conseguito due anni prima. In caso di arretrati si dovrà utilizzare un modulo per ogni anno.

Redditi assoggettabili a irpef (pag. 4/7)

- Nella prima colonna devono essere indicati tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione ecc) redditi percepiti in Italia o all'estero, compresi gli arretrati.
- Nella seconda colonna devono essere indicati i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.
- Nella terza colonna deve essere indicato il tipo di modello fiscale su cui è riportato l'importo dei vari redditi dichiarati (CUD
 o certificazione reddituale, 730, Unico, 770) nel caso in cui il richiedente sia tenuto alla presentazione della
 dichiarazione dei redditi.
- Nella quarta colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2).

Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (pag. 4/8) (da indicare solo se i redditi superano complessivamente 1032,91 euro)

- Nella prima colonna devono essere indicati tutti i redditi provenienti dalle pensioni, da assegni e indennità per i non vedenti, sordi e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni privilegiate ecc.
- Nella seconda colonna devono essere indicati altri redditi che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da buoni del tesoro ecc.
- Nella terza colonna deve essere indicato il modello fiscale rilasciato dall'ente erogatore
- Nella quarta colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2).

^{***}Moduli disponibili sul sito www.inps.it





Redditi che non si dichiarano (pag. 4/7)

Trattamenti di famiglia dovuti per legge; arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; indennità di trasferta per la parte non soggetta a imposizione fiscale; trattamento di fine rapporto (TFR); anticipazione su TFR; pensioni di guerra; rendite vitalizie Inail; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità; indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; indennità per i ciechi parziali; indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Documenti da allegare nel caso di richiesta da parte degli eredi del titolare delle prestazioni

- dichiarazione di responsabilità rilasciata dal coniuge del dante causa attestante che non è stata pronunciata sentenza di separazione/divorzio passata in giudicato, ovvero copia della sentenza di separazione o di divorzio.
- dichiarazione di responsabilità rilasciata dal richiedente attestante la presenza di un testamento, ovvero attestante l'assenza di testamento e le generalità, complete di codice fiscale, degli eredi aventi diritto.
- delega alla riscossione da parte dei coeredi in favore dell'erede richiedente rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale.
- copia del documento di identità di ciascuno degli eredi.

🔵 Precisazioni sulla richiesta da parte degli eredi degli assegni per il nucleo familiare

La prestazione, relativa ai periodi in cui il *de cuius* era vivente e per i quali non aveva già presentato domanda, può essere richiesta solo dagli eredi che facevano parte del suo nucleo familiare.

Domanda del coniuge del richiedente per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare

Il coniuge del richiedente, non titolare di un proprio diritto all'ANF, può chiedere l'erogazione della prestazione, spettante all'avente diritto, mediante presentazione del modello ANF/559 (COD. SR56), disponibile sul sito www.inps.it.

Domanda di assegno per il nucleo familiare per periodi di inattività

Il lavoratore agricolo può chiedere l'assegno per il nucleo familiare per periodi di inattività in agricoltura dovuti ad infortunio o malattia professionale, malattia, maternità, mediante presentazione del modello AF4/AGR/SPEC (cod. SR15) disponibile sul sito www.inps.it.

Avvisi

- Il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola è perentoriamente fissato alla data del 31 marzo, a meno che tale data non cada di domenica o di giorno festivo.
- La domanda di prestazione di disoccupazione agricola e/o assegno per il nucleo familiare deve essere presentata telematicamente tramite uno dei seguenti canali:
 - WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'istituto;
 - Patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
 - Contact Center multicanale (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico)
- L'obbligo di conservazione dell'originale della domanda è in capo al cittadino richiedente.



RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B
Tel. 0832606488
federaziende@libero.it
federaziende@sicurezzapostale.it
www.federaziende.org

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.S.I.N.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311

TRA

- L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma (RM), via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione interna, Lauria Rocco, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/21; (di seguito, "INPS" o "Istituto")

Ε

- Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) con sede in Roma (RM), CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163/167, 00195, codice fiscale 96420760587, nella persona del legale rappresentante, PAGANO ANTONIO, nato/a a COPERTINO (LE) il 13/08/1996, codice fiscale PGNNTN96M13C978P;

(di seguito, "Associazione" o "Associazione sindacale", ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");

VISTI

- il comma 1 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, in base al quale "L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro";
- il comma 2 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 in base al quale "I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione";
- l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative

dovute dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;

- l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per brevità, solo il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 4 in data 27 gennaio 2021, con la quale, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il nuovo testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1528 del 9 febbraio 2021;
- la nota prot. n. 17424 in data 18/09/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'associazione sindacale di cui sopra, quale associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 11963 in data 25/09/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Oggetto

Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l'Associazione sindacale a carattere nazionale affida all'INPS l'esazione dei contributi per assistenza contrattuale, stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.

ARTICOLO 2 Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore dell'Associazione sindacale, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall'Associazione o dai contratti di lavoro. È altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti contributi da parte dell'INPS.

ARTICOLO 3 Procedura di versamento

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'Associazione provvederà a comunicare, alle aziende aderenti, le opportune modalità per l'attuazione delle procedure di versamento.

In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le aziende, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cui all'articolo 1.

L'INPS attribuirà un codice gestito attraverso la dichiarazione assicurativa mensile (di seguito, "UniEmens") per identificare la volontà delle singole aziende di effettuare il versamento a favore dell'Associazione.

Le aziende tenute al versamento dei contributi di all'articolo 1 indicheranno, per ciascun versamento, il codice assegnato dall'INPS all'Associazione e il relativo importo, autorizzando in tal modo l'INPS ad imputare tali somme a titolo di

ARTICOLO 4 Misura del contributo

La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall'Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.

Il versamento del contributo per assistenza contrattuale si intende effettuato a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all'UniEmens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data di inizio del processo di riconciliazione dei flussi UniEmens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla scadenza fissata dalla legge per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Eventuali versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati oltre il predetto termine, ancorché dichiarati a titolo di contributo per assistenza contrattuale, sono resi disponibili all'azienda per operazioni di compensazioni o restituiti alla stessa attraverso apposito procedimento di rimborso di contribuzione.

Qualora l'azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all'UniEmens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, nei termini di cui al comma 2, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori. A seguito delle predette operazioni di imputazione, l'eventuale eccedenza che residua sarà riversata all'Associazione.

Al solo scopo di accertare eventuali comportamenti che possano recare nocumento all'Istituto, lo stesso si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso UniEmens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, e nel flusso del mod. F24.

A tal fine l'Associazione ha l'obbligo di comunicare, all'atto di sottoscrizione della presente Convenzione, la misura e la periodicità del contributo mensile per singolo lavoratore, che le aziende, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenute a destinare all'Associazione.

Analogamente, l'Associazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto successive variazioni della misura del contributo mensile dovuto dalle aziende sulla base delle modalità definite dall'Istituto medesimo.

ARTICOLO 5 Costi e fatturazione

L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.
- Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "denominazione Associazione costo attivazione convenzione riscossione contributi per assistenza contrattuale L.311/1973". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul versamento del mese di aprile dell'anno successivo.

Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

I corrispettivi di cui alla lettera c) sono trattenuti su ogni versamento mensile, come illustrato nell'articolo 6.

L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b) e c).

L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote per assistenza contrattuale

L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi per assistenza contrattuale risultanti dall'UniEmens, di cui al precedente articolo 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente articolo 5.

Il versamento avverrà, di norma, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell'UniEmens.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote del contributo per assistenza contrattuale, versate dall'azienda successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità dell'azienda medesima per il loro utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.

Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovute all'Associazione risulti inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Associazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

sono effettuati verifica previa del possesso, dell'Associazione, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva 0 della conclusione deali accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7 Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite l'applicazione "Servizi per le aziende e consulenti" dei servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati.

Con riferimento agli UniEmens elaborati in ciascun mese, l'Istituto fornisce i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo per assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

L'Associazione può richiedere, tramite la predetta applicazione, i dati relativi al "Dichiarato" (nel mod. UniEmens) e/o "l'Insoluto" (non riversabile).

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità online.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, nei limiti di quanto disposto dal precedente articolo 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al Portale "Servizi per le aziende e consulenti". L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Associazione tra le associazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

È fatto obbligo all'Associazione di informare i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 10.

I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.

ARTICOLO 8 Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle aziende tenute al versamento dei contributi per assistenza contrattuale previsti dalla presente Convenzione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 e verso i terzi, derivante dall'applicazione della presente Convenzione.

In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all'articolo 1 e l'Associazione.

Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.

L'Associazione, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall'Istituto, è tenuta a verificare sistematicamente la congruità delle somme versate dalle aziende tenute alla contribuzione per assistenza contrattuale in relazione alle proprie norme interne ed a segnalare tempestivamente all'Istituto eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare effetti finanziari negativi all'Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all'articolo 1 e l'Associazione. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 9 Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

- a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
- d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;

- f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo articolo 10 in materia di protezione dei dati personali.

All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b.

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell' espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 11 Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L'Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2026.

In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 9 della presente Convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 12 Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 13 Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14 Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 15 Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 - sezione erario - codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

INPS

Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi

Il Direttore Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna

Il Rappresentante legale

Dott. Rocco Lauria

Sig. PAGANO ANTONIO

PAGANO ANTONIO 2022.04.04 09:14:24

Firmato digitalmente da

Rocco Lauria

CN = Lauria Rocco C = IT

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Associazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione), ARTICOLO 3 (Procedura di versamento), ARTICOLO 4 (Misura del contributo), ARTICOLO 5 (Costi e fatturazione), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote per assistenza contrattuale), ARTICOLO 7 (Fornitura dati), ARTICOLO 8 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 9 (Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), ARTICOLO 10 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), ARTICOLO 11 (Entrata in vigore e durata), ARTICOLO 12 (Revisioni e integrazioni), ARTICOLO 13 (Foro competente), ARTICOLO 14 (Rinvio alla normativa vigente), ARTICOLO 15 (Oneri fiscali).

(Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi) Il legale rappresentante Sig. PAGANO ANTONIO





Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 08/07/2022

Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 79

E, per conoscenza,

Al Presidente Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Sinaaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO:

Convenzione tra l'INPS e la Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.

INDICE

- 1. Premessa
- 2. Modalità di riscossione
- 3. Misura del contributo
- 4. Fornitura dati
- 5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
- 6. Clausola di salvaguardia
- 7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- 8. Istruzioni operative e contabili

1. Premessa

In data 4 aprile 2022 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell'Associazione sindacale.

Detta richiesta deve pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all'Associazione, sarà effettuata dall'Istituto, a favore dell'Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L'INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall'Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

3. Misura del contributo

La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall'Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.

L'Istituto provvederà a riversare all'Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all'Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d'inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i

relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

L'Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all'associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.

Qualora l'azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all'Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l'eventuale eccedenza che residua sarà riversata all'Associazione.

L'Istituto si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso Uniemens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale e nel flusso del modello F24.

4. Fornitura dati

Nell'applicazione "Servizi per le aziende e consulenti", accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell'Associazione i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento e, su richiesta dell'Associazione stessa, il "Dichiarato" e/o l'"Insoluto".

Per accedere al servizio on line l'Associazione deve fornire all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della citata applicazione.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 7 e 10 della convenzione).

5. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Associazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.

Il versamento dell'importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall'Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.

È a carico dell'Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

6. Clausola di salvaguardia

L'Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l'Associazione sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Associazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso i soggetti terzi, comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a

pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione, ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione:
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Associazione;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nell'articolo 10 della convenzione, in materia di protezione dei dati personali.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce inoltre all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.

8. Istruzioni operative e contabili

Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le istruzioni

per le imprese aderenti alla Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione "W473".

Nell'elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale "W473" avente il significato di "Ass. Contr. Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.)" e il relativo <ImportoContributo>.

I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso Uniemens con il citato codice "W473", sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25835, di nuova istituzione.

Il riversamento della contribuzione a titolo di assistenza contrattuale all'Associazione avverrà mediante la nuova procedura accentrata dedicata alla gestione dei sindacati, secondo le modalità di seguito illustrate.

Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell'Uniemens, le somme riscosse sono accreditate mediante mandato automatizzato e accentrato generato dalla procedura "Gestione sindacati" alla citata Associazione, al netto del rimborso spese e dell'eventuale imposta di bollo, se dovuta, previa verifica della regolarità contributiva che verrà effettuata attraverso la procedura "Durc on-line".

Prima del riversamento, la procedura automatizzata provvede a rilevare il debito verso la Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), con la predisposizione della seguente scrittura in P.D.:

GPA35835 a GPA11835

per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25835.

Per assicurare in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA25835 e GPA35825, gli stessi devono essere movimentati soltanto mediante procedura automatizzata.

In occasione dei riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi Uniemens del mese di dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura in P.D.:

GPA35835 a GPA11835

deve avvenire in conto esercizio precedente.

All'atto del riversamento alle Associazioni sindacali, sull'ammontare dei contributi riscossi saranno trattenute le somme, spettanti all'Istituto, a titolo di rimborso spese per l'effettuazione del servizio in argomento, con contestuale emissione della fattura elettronica.

I rimborsi saranno imputati in AVERE del conto GPA24042 in uso, mentre le somme per la relativa imposta di bollo, se dovuta, saranno imputate in AVERE del conto GPA25228.

La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse con il flusso Uniemens continua a essere reperibile nella procedura "Gestione contributiva", raggiungibile da "Soggetto contribuente", alla voce "Contabilità" - "quote associative".


Nell'Allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA25835, GPA35835 e GPA11835, di nuova istituzione.

Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



(Parte riservata all'Associazione)	
------------------------------------	--



(Nome e cognome in stampatello del R.S.T.)

DOMANDA DI ADESIONE

Nato/a	() il/
Residente a	() Via	n
Codice fiscale	Partita lva	
In qualità di:		
Codice Ditta INAIL:	PAT INAIL:	
Codice azienda INPS:	Matricola INPS:	
	DICHIARA	
di conoscere ed accettare lo statuto di (ndo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti.
In particolare si impegna a versare i cor		mae, maieme ar ameer, an essingm eensegaemen
	CONSENTE CHE L'INPS E L'INAIL	
In conformità a quanto previsto dalla	convenzione stipulata ai sensi della legge 4	giugno 1973 n. 311 riscuota i contributi
associativi nella misura e nelle forme de	eterminate dagli organismi statutari di CONF.S	SIN., con le stesse modalità e alle scadenze
previste per la riscossione dei contribut In merito all'impegno assunto il sottoso - Ha validità annuale e non è qui - Si intende tacitamente rinnova	critto è consapevole che l'adesione: indi frazionabile; ata di anno in anno;	
•	nente formulata, ha effetto dal 1° gennaio de	•
Avendo ricevuto, ai sensi del D. LGS 196	viste dalla convenzione stessa, entro il 30 Nov 5/2013, l'informativa sul trattamento dei prop JAIL il trattamento dei dati per i propri fini	ri dati personali, il sottoscritto:
obblighi previsti dalla lega	ge e della convenzione con l'associazione ind	
d) Consente l'eventuale tratt	tamento dei dati stessi da parte di altri soggett	i incaricati
dall'INPS o dall'INAIL. Non consente qui		
		onvenzionati, il mandato ad agire nei confronti
degli istituti previdenziali e dell'associa	azione a cui aderiva precedentemente se ver	rà disattesa la propria volontà di associarsi a
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ta a richiedere all'INPS o all'INAIL tutti i dati	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
domanda di adesione ivi inclusi i dati de	ell'eventuale Associazione di Categoria a cui il	sottoscritto aderiva.



RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE
ASSUNTRICI DI MANODOPERA E
DEI PICCOLI COLONI E
COMPARTECIPANTI FAMILIARI
(P.C.C.F.), AI SENSI DELL'ARTICOLO
11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968,
n. 334

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B

Tel. 0832606488 federaziende@libero.it federaziende@sicurezzapostale.it www.federaziende.org

CONVENZIONE	TRA L'IST	TUTO NAZ	ONALE DELL	A PREVIDEN	ZA SOCIALE	(INPS) E
CONFEDERAZIO	ONE NAZIC	NALE DEI	SINDACATI	AUTONOMI	(CONF.S.I.N.)) PER LA
RISCOSSIONE	DEI CONT	RIBUTI AS	SOCIATIVI	DELLE AZIEI	NDE ASSUNT	RICI DI
MANODOPERA	E DEI PIC	COLI COLO	NI E COMPA	RTECIPANTI	FAMILIARI (P.C.C.F.),
AI SENSI DELL						-

TRA

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione Interna, Rocco Lauria, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/21;

(in seguito, anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

Ε

- Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), con sede in ROMA (RM), CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163/167, 00195, codice fiscale 96420760587, nella persona del Legale rappresentante Sig. PAGANO ANTONIO nato a COPERTINO (LE) il 13/08/1996, codice fiscale PGNNTN96M13C978P;

(di seguito indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale" ovvero congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti"),

VISTI

- il comma 1 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: "Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché' dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro;
- il comma 2 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: "I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il servizio sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione";
- l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 in base al quale: "I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo";
- l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
- l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, solo il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 7 in data 27 gennaio 2021, con la quale è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi, ai sensi della citata legge 12 marzo 1968, n.334;
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1526 data 9 febbraio 2021;
- la nota prot. n. 17428 in data 18/09/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 11968 in data 25/09/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi.

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è
 necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli
 obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi (in seguito quote associative) che le aziende assuntrici di manodopera agricola e i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, iscritti all'Associazione medesima (in seguito associati) sono tenuti a versare. Il servizio di riscossione si riferisce agli associati obbligati al versamento della contribuzione agricola unificata per gli operai agricoli e i lavoratori ad essi assimilati.

ARTICOLO 2

Riscossione delle quote associative

La riscossione delle quote associative di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per questi ultimi.

A tal fine, l'avviso di pagamento che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti indicherà, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l'importo della quota associativa dovuta e l'Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel "Cassetto Previdenziale Aziende agricole" e per i concedenti PCCF nel servizio "Gestione Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o Compartecipanti Familiari."

È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

L'INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione versate dall'associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi.

Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto, le somme versate - entro il termine indicato al comma precedente - saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle pre dette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l'INPS riscuote per Convenzione.

L'Istituto non procede al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all'associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso previa istanza di rimborso.

ARTICOLO 3

Determinazione della quota associativa

La quota associativa di cui all'art. 1 della presente Convenzione è stabilita dall'Associazione in misura fissa o percentuale, può essere differenziata a livello territoriale e/o aziendale e deve essere notificata all'Istituto. Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all'Istituto, dalla prima procedura di tariffazione utile successiva alla data di notifica.

ARTICOLO 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

L'identificazione degli associati di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, avverrà con le modalità di seguito indicate.

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l'Associazione utilizza il servizio: "Agricoltura-gestione deleghe sindacali" ed allega copia della delega sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda custodita dall'Associazione e copia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la delega.

La delega alla riscossione, redatta secondo il modulo "Delega alla riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334", predisposto dall'INPS e reperibile nel sito dell'Istituto, deve essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda.

Il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione, o l'operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

La delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile successiva alla data di ricezione della delega.

Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata ad una revoca di quella esistente, redatta secondo il modulo: "Revoca riscossione quote associative" reperibile dall'Associazione nel sito dell'INPS.

L'Associazione, per conto e nell'interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell'associato.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le deleghe o le revoche, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

L'Associazione che acquisisce la delega e/o la revoca alla riscossione, deve custodirla unitamente al documento di riconoscimento del soggetto che l'ha sottoscritta, in formato cartaceo ovvero altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa a causa di un impedimento temporaneo o permanente, o per analfabetismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del DPR n.445/2000 sono disponibili nel sito dell'Istituto.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso l'Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.

L'associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione sindacale interessata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tal caso l'Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla relativa comunicazione all'Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica.

La revoca della delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di

definizione della richiesta da parte dell'Istituto.

Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per quote associative al netto delle spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all'Istituto, entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative versate dall'associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per l'utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.

Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovuto all'Associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell'Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.

L'Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7

Costi e fatturazione

L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure

amministrative ed informatiche.

L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-

line (una tantum annuale);

- d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
- e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "denominazione Associazione - costo attivazione Convenzione riscossione quote associative L. 334/68". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d), riferiti ad ogni anno civile, sono trattenuti sul versamento del mese di gennaio.

Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e).

L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 8

Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite il servizio "Agricoltura: gestione

deleghe sindacali" sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato i dati di seguito indicati.

Contestualmente al versamento delle quote associative, l'INPS fornisce all'Associazione:

- ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia;
- ammontare delle spese che l'Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione;
- ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni;
- dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al servizio "Agricoltura: gestione deleghe sindacali".

L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità del soggetto da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione (amministratore).

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Associazione tra le associazioni abilitate all'utilizzo dell'applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.

È fatto obbligo all'Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.

I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9

Verifiche

L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione del 10% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dalle Associazioni e validate ai fini della tariffazione.

Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all'Associazione, per l'accertamento delle seguenti irregolarità:

- delega priva di firma;
- delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal

- dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000;
- deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS;
- mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Associazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d'identità dell'associato, conservate ai sensi dell'articolo 4.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione Interna dell'INPS.

L'Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto, unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Associazione.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10

Penali

L'INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo precedente, l'applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di deleghe acquisite dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione.

Per le irregolarità accertate nell'attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a € 106,00 (euro centosei), calcolata come di seguito esplicitato:

- 1) determinazione, per ciascuna Associazione, dell'importo medio della quota associativa calcolato dividendo il totale dell'importo delle quote associative emesse nell'anno 2019 per il numero degli associati cui si riferiscono le medesime quote;
- 2) determinazione dell'importo unico di penale risultante dalla media aritmetica della somma degli importi medi delle quote delle associazioni divisa per il numero delle associazioni stesse.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento delle quote successivo all'intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi applicati.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale.

ARTICOLO 11

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'articolo 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 12

Recesso, sospensione e risoluzione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

- a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile

applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- c. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
- d. eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- e. uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g. adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- h. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
- i. ove siano applicate all'Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa.

All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata

(PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma7, lett. b).

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e

dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell' espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L'Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2026.

In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 12 della presente convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 15

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18

Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale.

(INPS)		(Confederazione	Nazionale	Dei	Sindacati	
	Firmato digita <mark>lmente d</mark> a	Autonomi)				
Comunicazione Interna	Rocco Lauria pne e CN = Lauria	II Rappresentante	legale	PAGANO AN 2022.03.	NTONIO .14 18:29:53	
Dott. Rocco Lauria	Rocco C = IT	Sig. PAGANO ANT	ONIO	CN=PAGANO ANTONIO C=IT 2.5.4.4=PAGANO 2.5.4.42=ANTONIO		

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto); ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione delle quote associative); ARTICOLO 3 (Determinazione della quota associativa); ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Fornitura dati); ARTICOLO 9 (Verifiche); ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 12 (Recesso, sospensione e risoluzione della Convenzione); ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali); ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 16 (Foro competente); ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente); ARTICOLO 18 (Oneri fiscali).

(Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi)

Il Rappresentante legale

Sig. PAGANO ANTONIO





Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 27/06/2022

Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 74

E, per conoscenza,

Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO:

Convenzione tra l'INPS e Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell'articolo 11 della

legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.).

INDICE

- 1. Premessa
- 2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative
- 3. Presentazione e decorrenza della delega
- 4. Revoca della delega: decorrenza e validità
- 5. Misura della quota associativa
- 6. Fornitura dati
- 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
- 8. Clausola di salvaguardia
- 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- 10. Controlli a campione e applicazione di penali
- 11. Istruzioni contabili

1. Premessa

In data 14 marzo 2022 è stata sottoscritta una convenzione con l'Associazione sindacale la Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell'Associazione sindacale.

Detta richiesta deve pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative

La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall'Istituto, a favore dell'Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dalle aziende all'INPS, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

Sull'avviso di pagamento, che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel "Cassetto Previdenziale Aziende agricole" e per i concedenti PCCF nel servizio "Gestione

Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o Compartecipanti Familiari."

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.

È pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

L'Istituto provvederà a riversare all'Associazione le quote di contributo associativo versate dall'associato entro la data d'inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l'INPS riscuote per la convenzione in esame.

L'Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati successivamente al termine sopra indicato, e dette somme saranno rese disponibili all'associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso a seguito della richiesta di rimborso.

3. Presentazione e decorrenza della delega

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l'Associazione, tramite il servizio "Agricoltura – gestione deleghe sindacali", inoltra, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità dell'associato in corso di validità.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dall'Associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione, o l'operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

L'Associazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dall'associato e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Qualora pervenga all'INPS una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca

espressa di quella esistente.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall'Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

La delega produce gli effetti per l'Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel "Cassetto previdenziale" per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

4. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione sindacale revocata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà entro 30 giorni, all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Associazione sindacale competente, tramite procedura informatica.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell'Istituto.

Le copie delle revoche delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel "Cassetto previdenziale" per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

5. Misura della quota associativa

La misura della quota associativa deve essere notificata all'Istituto dall'Associazione. La quota associativa può essere stabilita in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale.

6. Fornitura dati

Nel servizio "Agricoltura: gestione deleghe sindacali", accessibile dai servizi on line del sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell'Associazione l'ammontare delle quote riscosse nel periodo distinte per provincia; i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse; l'indicazione dei costi del servizio reso dall'Istituto, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della Associazione sindacale.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 13 della convenzione).

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Associazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) Euro 5.300,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code line (una tantum annuale);
- d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
- e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.

Il versamento dell'importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall'Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.

È a carico dell'Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

L'Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Associazione sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Associazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso altri soggetti terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'organizzazione dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Associazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione sindacale, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- ove siano applicate all'Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce inoltre all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Associazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall'Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la delega in originale e copia del documento d'identità dell'associato che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione.

Qualora all'esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di una penale pari ad € 106,00 (euro centosei/00) per ogni singola irregolarità.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi, effettuate per conto dell'Associazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), si istituisce il sequente conto:

GPN25218 – Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.).

Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili:

GPN35218 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto dell'Associazione sindacale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.);

GPN11218 – Debito v/Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.) riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l'Associazione sindacale la Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) saranno curati direttamente dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.


Nell'Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"





DELEGA

Il sottoscritt	
nata	(Prov) il
codice fiscale	codice INPS (se conosciuto)
in qualità di	
la cui attività ha sede legale a	(Prov
Via	n
CAPCodice Fiscale	
D	ICHIARA
di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associa	zione CONF.SIN. e di aderire alla medesima assumendo,
insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In partico	olare si impegna a versare i contributi associativi. In merito
alla presente delega il sottoscritto è consapevole d	he:
• ha validità annuale e non è quindi frazionabile;	
• si intende tacitamente rinnovata di anno in anno	;
• l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha	effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, se pervenuta
dopo il 31 marzo.	
Avendo ricevuto, ai sensi dell'art. 13 del decreto	legislativo 203 n. 196, l'informativa sul "trattamento" dei
dati personali, l sottoscritt:	
1. consente al "trattamento" degli stessi per tutte	e finalità previste dallo Statuto dell'Associazione;
2. consente all'INPS il "trattamento" dei dati pe	er i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli
obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione co	n l'Associazione suindicata;
3. consente al trasferimento all'estero dei dati ne	ei di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti
da erogare all'estero;	
4. consente l'eventuale "trattamento" dei dati stes	ssi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS.
Non consente quanto indicato ai punti	
Data/	
Timbro dell'Associazione Timbro e F	irma dell'Associato Firma del R. S. T.

Sede Legale: Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 ROMA (RM)



RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B
Tel. 0832606488
federaziende@libero.it
federaziende@sicurezzapostale.it
www.federaziende.org

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.S.I.N.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

Con	la	presente	scrittura	nrivata	da	valere	ad	oani	effetto	di	leage
COII	ıa	DIESCHIE	Scrittura	privata,	ua	valcic	au	ouiii	CHELLO	uı	ieuue,

TRA

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione Interna, Rocco Lauria, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/21;

(in seguito, anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

Ε

- Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), con sede in ROMA (RM), CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163/167, 00195, codice fiscale 96420760587, nella persona del Legale rappresentante Sig. PAGANO ANTONIO nato a COPERTINO (LE) il 13/08/1996, codice fiscale PGNNTN96M13C978P;

(di seguito indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale" ovvero congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti"),

VISTI

- il comma 1 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: "Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché' dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro;
- il comma 2 dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, in base al quale: "I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il servizio sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della Convenzione.";
- l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 in base al quale: "I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo";
- l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute ai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;
- l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, solo il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 6 in data 27 gennaio 2021, con la quale è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi, ai sensi della citata legge 12 marzo 1968, n.334;
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1525 data 9 febbraio 2021;
- la nota prot. n. 17427 in data 18/09/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 11966 in data 25/09/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi.

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è
 necessario che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli
 obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Associazione affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi (in seguito quote associative) che gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti all'Associazione medesima (in seguito associati) sono tenuti a versare. Il servizio di riscossione si riferisce agli associati obbligati al versamento della contribuzione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

ARTICOLO 2

Riscossione delle quote associative

La riscossione delle quote associative di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per questi ultimi.

A tal fine, l'avviso di pagamento che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti indicherà, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l'importo della quota associativa dovuta e l'Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura".

È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

L'INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione versate dall'associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto per la singola

rata, le somme versate - entro il termine indicato al comma precedente - saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate all'Associazione.

L'Istituto non procede al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all'associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso previa istanza di rimborso.

ARTICOLO 3

Determinazione della quota associativa

La quota associativa di cui all'art. 1 della presente Convenzione è stabilita dall'Associazione in misura fissa o percentuale, può essere differenziata a livello territoriale e deve essere notificata all'Istituto.

Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all'Istituto, dalla prima procedura di tariffazione utile successiva alla data di notifica.

ARTICOLO 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

L'identificazione degli associati di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, avverrà con le modalità di seguito indicate.

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l'Associazione utilizza il servizio: "Agricoltura-gestione deleghe sindacali" ed allega copia della delega sottoscritta dall'associato custodita dall'Associazione e copia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la delega.

La delega alla riscossione, redatta secondo il modulo "Delega alla riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334", predisposto dall'INPS e reperibile nel sito dell'Istituto deve essere sottoscritta dall'associato.

Il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione, o l'operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

La delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile successiva alla data di ricezione della delega.

Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata ad una revoca di quella esistente, redatta secondo il modulo: "Revoca riscossione quote associative" reperibile dall'Associazione nel sito dell'INPS.

L'Associazione, per conto e nell'interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell'associato.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le deleghe o le revoche, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

L'Associazione che acquisisce la delega e/o la revoca alla riscossione, deve custodirla unitamente al documento di riconoscimento del soggetto che l'ha sottoscritta, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa a causa di un impedimento temporaneo o permanente, o per analfabetismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del DPR n.445/2000 sono disponibili nel sito dell'Istituto.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso l'Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.

L'associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione sindacale interessata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tal caso l'Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla relativa comunicazione all'Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica.

La revoca della delega produce gli effetti per l'INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell'Istituto.

Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di

interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per quote associative al netto delle spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all'Istituto, entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative versate dall'associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per l'utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.

Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovuto all'Associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell'Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.

L'Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7

Costi e fatturazione

L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione

l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line (una tantum annuale);
- d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
- e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "denominazione Associazione - costo attivazione Convenzione riscossione quote associative L. 334/68". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) riferiti ad ogni anno civile, sono trattenuti sul versamento del mese di gennaio.

Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

L'Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e).

L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 8

Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite il servizio "Agricoltura: gestione deleghe sindacali" sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati.

Contestualmente al versamento delle quote associative, l'INPS fornisce all'Associazione:

- l'ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia;
- l'ammontare delle spese che l'Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione

relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione;

- l'ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni;
- i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità - on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al servizio di "Agricoltura: gestione deleghe sindacali".

L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità, del soggetto da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione (amministratore).

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l'Associazione come aderente alla Convenzione e ad abilitare i suoi operatori ad accedere alle relative funzionalità.

È fatto obbligo all'Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.

I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9

Verifiche

L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione pari al10% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Associazionee validate ai fini della tariffazione.

Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all'Associazione, per l'accertamento delle seguenti irregolarità:

- delega priva di firma;
- delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000;
- delega recante firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS;
- mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Associazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione è tenuta a trasmettere

all'Istituto, entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale, e la copia del documento d'identità dell'associato, conservata ai sensi dell'articolo 4.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione Interna dell'INPS.

L'Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto, unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Associazione.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10

Penali

L'INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo precedente, l'applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di deleghe acquisite dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione.

Per le irregolarità accertate nell'attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a € 72,00 (euro settantadue), calcolata come di seguito esplicitato:

- 1) determinazione, per ciascuna Associazione, dell'importo medio della quota associativa calcolato dividendo il totale dell'importo delle quote associative emesse nell'anno 2019 per il numero degli associati cui si riferiscono le medesime quote.
- 2) determinazione dell'importo unico di penale risultante dalla media aritmetica della somma degli importi medi delle quote delle associazioni divisa per il numero delle associazioni stesse.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento delle quote successivo all'intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi applicati.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la

sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale.

ARTICOLO 11

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'articolo 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Associazione alla quale essi sono iscritti.

Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 12

Recesso, sospensione e risoluzione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai sequenti profili:

- a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a. perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- c. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
- d. eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- e. uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g. adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- h. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
- i. ove siano applicate all'Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa.

All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Associazionesia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

In tali casi le quote associative relative alla tariffazione in corso verranno accantonate in attesa degli esiti degli accertamenti disposti dalle competenti autorità, qualora gli stessi non dovessero intervenire entro la data del 30 aprile, non si procederà alla tariffazione relativa all'anno successivo.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7 lett. b).La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentale, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell' espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L'Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà effecacia fino al 31 dicembre 2026.

In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 12 della presente Convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 15

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18

Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale.

(INPS) Firmato digitalmente	(Confederazione Autonomi)	Nazionale	Dei	Sindacati	
Il Direttore Centrale zione e Comunicazione Inte Rocco Lauria	Il Rappresentante	PAGANO ANTONIO 2022.03.14 18:06:07 CN=PAGANO ANTONIO C=IT 2.5.4.4=PAGANO 2.5.4.42=ANTONIO			
Dott. Rocco Lauria CN = Lauria Rocco C = IT	Sig. PAGANO ANTO				

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto); ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione delle quote associative); ARTICOLO 3 (Determinazione della quota associativa); ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Fornitura dati); ARTICOLO 9 (Verifiche); ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 12 (Recesso, sospensione e risoluzione della Convenzione); ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali); ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 16 (Foro competente); ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente); ARTICOLO 18 (Oneri fiscali).

(Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi)

Il Rappresentante legale

Sig. PAGANO ANTONIO





Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 07/04/2022

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 49

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGETTO:

Convenzione tra l'INPS e Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni

operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INDICE

- 1. Premessa
- 2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative
- 3. Presentazione e decorrenza della delega
- 4. Revoca della delega: decorrenza e validità
- 5. Misura della quota associativa
- 6. Fornitura dati
- 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
- 8. Clausola di salvaguardia
- 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- 10. Controlli a campione e applicazione di penali
- 11. Istruzioni contabili

1. Premessa

In data 14 marzo 2022 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati imprenditori agricoli e coltivatori diretti (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell'Associazione sindacale.

Detta richiesta deve pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative

La riscossione del contributo associativo è effettuata dall'Istituto, a favore dell'Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all'INPS, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

Sull'avviso di pagamento, che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura".

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.

È pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

L'Istituto provvederà a riversare all'Associazione le quote di contributo associativo versate dall'associato entro la data d'inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l'eventuale somma residua sarà riversata all'Associazione.

L'Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati successivamente al termine sopra indicato, e dette somme saranno rese disponibili all'associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.

3. Presentazione e decorrenza della delega

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l'Associazione, tramite il servizio "Agricoltura – gestione deleghe sindacali", inoltra, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità dell'associato in corso di validità.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dall'associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione, o l'operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

L'Associazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dall'associato e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Qualora pervenga all'INPS una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca espressa di quella esistente.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall'Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri

archivi.

La delega produce gli effetti per l'Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel "Cassetto previdenziale" per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

4. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione sindacale revocata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà entro 30 giorni all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Associazione sindacale competente tramite procedura informatica.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell'Istituto.

Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel "Cassetto previdenziale" per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

5. Misura della quota associativa

La misura della quota associativa, riportata nel testo di delega, deve essere notificata all'Istituto dall'Associazione. La quota associativa può essere stabilita in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale.

6. Fornitura dati

Nel servizio "Agricoltura: gestione deleghe sindacali", accessibile dai servizi on line del sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell'Associazione l'ammontare delle quote riscosse nel periodo distinte per provincia, i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse; l'indicazione dei costi del servizio reso dall'Istituto, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della Associazione sindacale.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 13 della convenzione).

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Associazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) Euro 5.300,00 *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione codeline (una tantum annuale);
- d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
- e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.
- Il versamento dell'importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall'Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
- È a carico dell'Associazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Associazione sindacale e alle vicende a esso relative.

Pertanto, l'Associazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Organizzazione dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Associazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione sindacale, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- ove siano applicate all'Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce inoltre all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Associazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall'Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione sindacale è tenuta a trasmettere,

entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la delega in originale e copia del documento d'identità dell'associato che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione.

Qualora all'esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di una penale pari a € 72,00 (euro settantadue) per ogni singola irregolarità.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi, effettuate per conto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), si istituisce il seguente conto:

GPN25219 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.).

Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili:

GPN35219 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.);

GPN11219 – Debito v/ Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.

Nell'Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"





DELEGA

Il sottoscritt	
nata	(Prov) il
codice fiscale	_codice INPS (se conosciuto)
in qualità di	
la cui attività ha sede legale a	(Prov
Via	nn
CAPCodice Fiscale	
	DICHIARA
di conoscere ed accettare lo Statuto dell'A	ssociazione CONF.SIN. e di aderire alla medesima assumendo,
insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In	particolare si impegna a versare i contributi associativi. In merito
alla presente delega il sottoscritto è consape	evole che:
• ha validità annuale e non è quindi fraziona	bile;
• si intende tacitamente rinnovata di anno in	n anno;
• l'eventuale revoca, esplicitamente formula	ata, ha effetto dal 1 $^\circ$ gennaio dell'anno successivo, se pervenuta
dopo il 31 marzo.	
Avendo ricevuto, ai sensi dell'art. 13 del de	creto legislativo 203 n. 196, l'informativa sul "trattamento" dei
dati personali, l sottoscritt:	
1. consente al "trattamento" degli stessi per	tutte le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione;
2. consente all'INPS il "trattamento" dei d	dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli
obblighi previsti dalla legge e dalla convenzio	one con l'Associazione suindicata;
3. consente al trasferimento all'estero dei d	dati nei di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti
da erogare all'estero;	
4. consente l'eventuale "trattamento" dei da	ati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS.
Non consente quanto indicato ai punti	
Data/	
Timbro dell'Associazione Timb	oro e Firma dell'Associato Firma del R. S. T.

Sede Legale: Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 ROMA (RM)



RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B
Tel. 0832606488
federaziende@libero.it
federaziende@sicurezzapostale.it
www.federaziende.org

SEDI DI RAPPRESENTANZA

ROMA Piazza Campitelli 2 Palazzo Alberoni Spinola c/o Business Center iWorkinRome MILANO Via Montenapoleone, 8 c/o Montenapoleone Business Center







Le Piccole e Medie Imprese che aderiscono al sistema della Bilateralità dovranno versare mensilmente attraverso F24 la somma di Euro 20,00 a dipendente.

In sostituzione del metodo di versamento "quota fissa/dipendente", è ammesso il pagamento del contributo da destinare all'Ente Bilaterale determinato in termini percentuali, nella misura dello 0,40% da calcolarsi su paga base più contingenza di ciascun lavoratore dipendente. Le aziende che non aderiscono alla Bilateralità dovranno riconoscere al lavoratore una quota di retribuzione (Elemento Retributivo Aggiuntivo) pari a Euro 50,00 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato al dipendente mantenendo carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale può deliberare importi diversi per gruppi di aziende che aderiscano congiuntamente.



FORMAZIONE



SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



COMMISSIONI PARITETICHE Risoluzioni controversie di lavoro



APPRENDISTATO

Rilascio parere di conformità Verifica piano formativo



CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI



ACCESSO SISTEMA PAGHE ON LINE GRATUITO PER PROFESSIONISTI



SOSTEGNO AL REDDITO

Aiuti economici in caso di:

- difficoltà economica
- calamità naturali
- ristrutturazioni
- investimenti pluriennali
- necessità di liquidità



TIROCINI FORMATIVI

Gestione pratica di tirocinio Attivazione polizza assicurativa obbligatoria

Sede Legale Nazionale: **CARMIANO – LE – Via Leverano, 78/B – tel. 0832 606488**Sede Operativa Nazionale: **CARMIANO – LE – Via Leverano, 78/B – tel. 0832 606488**

153

Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell'INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 10 dicembre 2014 sottoscritta tra l'INPS e l'Ente Bilaterale Terziario Italiano è stato affidato all'INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell'Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:

"EBTI"

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

Fac-simile di compilazione Mod. F24

		STATO	ATTUALE :	ESEGUI	то				
CONTRIBUENTE									
CODICE FISCALE	93107010758 cognome, denominazione o ragione sociale			barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare					
				nome					
DATI ANAGRAFICI	FEDERAZIENDE SEC	SEDE PROVINCIALE DI LECCE							
	data di nascita ses	so (M o F) co	omune (o Stato	estero) di r	ascita			prov.	
	comune				prov.	via e nume			
DOMICILIO FISCALE	CARMIANO	CARMIANO			LE	FIRENZE,	FIRENZE, 53		
CODICE FISCALE del coobbl genitore, tutore o curatore falli							codice	e identificativo	
SEZIONE ERARIO		Y							
IMPOSTE DIRETTE - RITENUTE ALLA FOI ALTRI TRIBUTI E INT	NTE		rov. riferimento		debito versati		a credito compeni	+/- SALDO (A-B)	
codice ufficio	codice atto	TOTALE		A 0.00		B 0.00		0.00	
codice unicio	0000000000	0							
SEZIONE INPS	the same and								
codice causale contributo 4100 EBTI	matricola INPS/codice II filiale azienda 4108764550	NPS periodo da mm/aaa 052014	di riferimento a a mm/aaaa 000000	importo a	debito ver	sati importo	a credito comp	pensati	

Modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "DatiParticolari", valorizzeranno l'elemento "ConvBilat" inserendo nell'elemento "Conv" in corrispondenza di "CodConv" il valore "EBTI" e in corrispondenza dell'elemento "Importo" l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.

L'elemento "Importo" contiene l'attributo "Periodo" in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".



Spett. le Ente Bilaterale Terziario Italiano Sede Amministrativa: Via Leverano, 78/B 73041 CARMIANO (LE) pec: ebti@pec.it

DOMANDA DI ADESIONE AZIENDA

II/La sottoscritto/a	C.F.	
Nato/a	Residente in	()
alla Via	n Tel	Cell.
in qualità di	dell'Azienda	
Codice Fiscale:	P.IVA.	
Codice Ditta INAIL	PAT	
Codice Ditta INPS	Matricola INPS	
Sede legale Azienda		
Sede operativa Azienda		
E-mail	PEC	
Esercente attività di		
con la presente chiede l'iscrizione	all'Ente Bilaterale Terziario Italiano, impe	egnandosi a versare € 20,00/mese per
dipendente e a rispettare lo Statuto e	d il Regolamento di cui dichiara di aver pres	so visione, di conoscerli e di accettarli.
Data		
		Timbro e Firma

Nota Bene:

- 1) Allegare Carta d'identità del titolare;
- 2) Compilare la domanda in ogni sua parte, sottoscriverla ed inviarla in originale a mezzo posta ordinaria a: Ente Bilaterale Terziario Italiano, Sede Amministrativa: Via Leverano, 78/B 73041 CARMIANO (LE) oppure a mezzo PEC all'indirizzo: ebti@pec.it.

Sede Legale ed Operativa:

Viale San Nicola, 17/d 73100 Lecce (LE) Tel. 0832 246260 Fax 0832 257427 **Sede Amministrativa**:

Via Leverano, 78/B 73041 Carmiano (LE) Tel 0832606488 ebti@pec.it



RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER IL TRAMITE DELL'INAIL

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B Tel. 0832606488 federaziende@libero.it federaziende@sicurezzapostale.it www.federaziende.org

(44/686)



CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PENSIONATI (SIGLA FEDERAZIENDE) E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.

REP. N. 40/NAZ.

L'Anno DUEMILATREDICI il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE in Roma presso la Direzione Centrale Rischi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

TRA

L'Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati (sigla FEDERAZIENDE) C.F. 93058540753 con sede legale in Carmiano (LE) via Firenze, 53 (c.a.p. 73041) nella persona del legale rappresentante dott. Eleno Mazzotta il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse esclusivo della citata FEDERAZIENDE (di seguito ASSOCIAZIONE) e che presso di essa risulta domiciliato ai fini della carica

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (C.F 01165400589) (di seguito INAIL), con sede in Roma, P.le G. Pastore 6, nella persona del Direttore della Direzione Centrale Rischi dott. Agatino Cariola

PREMESSA

- Vista la L. n. 311/1973 in base alla quale l'INAIL su richiesta delle Associazioni Sindacali può assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti a queste ultime dai propri iscritti;
- Vista la richiesta presentata all'INAIL dall'ASSOCIAZIONE in data 22.10.2013;
- Vista l'autorizzazione alla stipula rilasciata dal Ministero del Lavoro con provvedimento n. 17305 del 29.11.2013;
- Visto l'art. 44 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965 così come integrato e modificato dalla L. n. 449/1997 e dalla L. n. 144/1999;
- Visto il D.Lgs. n. 241/1997 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi così come modificato dal D.Lgs. n. 422/1998;
- Vista la [L. n. 675/1996]¹ in materia di protezione dei dati personali;
- Visto il D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa;
- Vista la Circolare dell'INAIL n. 52 del 6.8.2002 indicante nel dettaglio i presupposti per lo svolgimento del servizio nonché i termini e le modalità dello stesso;
- Rilevato che il servizio di riscossione di cui in oggetto non risulta pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'INAIL;
- Preso atto che le spese incontrate dall'INAIL per l'espletamento del citato servizio saranno regolarmente rimborsate dall'ASSOCIAZIONE;

(I)

Marx

Aggiornamento: Sostituita dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".

Considerato che l'INAIL verrà sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione:

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra meglio individuate si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) L'ASSOCIAZIONE affida all'INAIL, che accetta, l'incarico per l'esazione dei contributi associativi dovuti dalle aziende tenute al pagamento dei contributi stessi e che esequono lavorazioni per le quali sussiste l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- 2) La presente convenzione troverà applicazione presso tutte le Sedi dell'INAIL alle quali l'ASSOCIAZIONE consegnerà direttamente gli elenchi delle aziende interessate al versamento dei contributi di cui al punto 1 con le modalità indicate dall'INAIL nella Circolare n. 52/2002; l'ASSOCIAZIONE si assume ogni tipo di responsabilità in ordine alla regolarità degli elenchi consegnati all'INAIL nonché alla effettiva adesione delle aziende in essi contenute all'ASSOCIAZIONE; l'ASSOCIAZIONE garantisce sotto la propria responsabilità che la delega associativa rilasciata in suo favore dalle aziende è comprensiva della clausola liberatoria di cui alla Legge n. 675/1996²; l'INAIL è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende nel caso di contestazioni effettuate da queste ultime in ordine alla loro inclusione neali elenchi:
- 3) L'INAIL applicherà per il calcolo del contributo una quota fissa stabilita nella misura di C. 50,00 con il sistema di riscossione della prestampa F.E. 57 di cui alla citata circolare;
- 4) L'INAIL provvederà all'esazione del contributo abbinandolo sempre all'ordinaria riscossione dei premi dovuti per l'assicurazione infortuni; l'ASSOCIAZIONE esonera l'INAIL da qualsiasi obbligo in ordine all'esazione coattiva dei contributi associativi;
- 5) l'ASSOCIAZIONE non potrà modificare nel corso dell'anno la misura del contributo, il sistema di determinazione della stessa nonché gli elenchi delle aziende tenute al pagamento dei contributi; le eventuali richieste di variazioni dei suddetti elementi dovranno essere comunicate entro il 15 Ottobre di ogni anno esclusivamente con le modalità indicate dall'INAIL nella citata circolare ed avranno decorrenza dal 1º Gennaio dell'anno successivo; per ogni comunicazione concernente il servizio, l'Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica federaziende@libero.it (federaziende@sicurezzapostale.it);
- 6) L'ASSOCIAZIONE si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla sede dell'INAIL tutti i dati e gli elementi ulteriori e diversi di cui dovesse venire in possesso, che possano comportare una variazione del conteggio per la liquidazione del contributo; nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE non dovesse fornire tali informazioni l'INAIL non assume alcuna responsabilità per i casi in cui i dati contenuti negli elenchi di cui al punto 2 non trovassero corrispondenza con i dati contenuti nei propri archivi;
- 7) L'INAIL procederà con le scadenze e le modalità indicate nella citata circolare ad effettuare a favore dell'ASSOCIAZIONE il versamento di quanto dovuto al netto delle spese [e delle imposte di cui al successivo punto 9]3 sul c/c IBAN n. IT 87 G 02008 16012 000102887072 (Unicredit);
- 8) L'INAIL metterà a disposizione dell'ASSOCIAZIONE i dati analitici relativi alla rendicontazione dei contributi con le modalità indicate nella circolare n. 52 del 6.8.2002; l'INAIL è esonerato dall'elaborare e comunicare all'ASSOCIAZIONE l'elenco delle aziende inadempienti nonchè l'importo delle somme non versate ed il periodo contributivo al quale si riferiscono:

Entrate ha comunicato che le operazioni uti essociativi possono inquadrarsi tra el D.P.R. n. 633/1972 e quindi ma del Direttore Centrale <u>in www.inail.it</u>





² Vedi nota 1.

³ Aggiornamento: A partire dall'acconto di luglio 2012 non si applica l'IVA sull'aggio, a seguito della nota del 18 maggio 2012 con la quale l'Agenzi poste in essere dall'INAIL relativamente alla riscossione le "operazioni relative a pagamenti"di cui all'art. 19 fruire a tale titolo del trattamento di esenzione Rischi e del Direttore Centrale Ragioneria prof Istruzioni operative).

- 9) L'ASSOCIAZIONE riconosce all'INAIL a titolo di rimborso spese per il servizio effettuato una percentuale del 3% sull'ammontare dei contributi che le verranno versati; [tale compenso è soggetto all'imposta sul valore aggiunto]⁴; l'importo relativo al rimborso spese [ed all'IVA]⁵ sarà trattenuto dall'INAIL all'atto del versamento del contributo; l'eventuale variazione della percentuale di rimborso spettante all'INAIL per lo svolgimento del servizio dovrà essere comunicata all'ASSOCIAZIONE entro il 30 giugno ed avrà decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo; la percentuale di rimborso indicata si riferisce al solo servizio di esazione e di rendicontazione così come indicato nella circolare INAIL n.52/2002;
- 10) L'ASSOCIAZIONE esonera l'INAIL da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione; l'INAIL è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante da errori relativi alla compilazione del modulo di versamento del contributo effettuato dalle aziende;
- 11) L'ASSOCIAZIONE e l'INAIL si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, all'acquisizione, trattamento e custodia dei dati contenuti negli elenchi di cui al punto 2 secondo le modalità previste dalla [L. n. 675/1996]⁶ e successive modifiche ed integrazioni nonché all'applicazione della normativa in materia di documentazione informatica e di firma digitale;
- 12) La convenzione potrà essere sospesa su richiesta dell'ASSOCIAZIONE per un periodo massimo di due anni con i termini e le modalità individuate nella circolare INAIL n.52/2002;
- 13) La presente convenzione ha decorrenza dall'1/1/2014 e scadrà il 31/12/2014 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non verrà disdetta dalle parti entro il 15 Ottobre di ogni anno; in tal caso la convenzione cesserà di avere efficacia a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo;
- 14) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa integrale rinvio alla circolare n. 52 del 6.8.2002 ed ai suoi allegati che devono qui intendersi riportati e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in ogni parte;
- 15) La presente convenzione, registrabile in caso d'uso a cura e spese della parte che vi ha interesse, è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti ed è composta di n. 3 pagine compresa la presente e viene stipulata in duplice originale per gli adempimenti di conseguenza.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'ASSOCIAZIONE Il Legale Rappresentante

> Chederaziende Bookersziende

DESTRUCTIONE DELA PICCOLE E MEDIS HANDERS

PER L'INAIL

II Difetiore Centrale Rischi

Minim man



⁴ Vedi nota 3.



⁵ Vedi nota 3.

⁶ Vedi nota 1.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Organizzazione Digitale

Ai sensi della circolare Inail del 19 ottobre 2020, n. 36 l'accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente con SPID, CNS e CIE

OGGETTO: Rilascio abilitazione

Gentile utente DE LUME' SIMONA,

in data odierna è stata rilasciata l'abilitazione all' accesso ai servizi online Inail in qualità di " Associazioni per contributi associativi " con i seguenti dati:

Denominazione: FEDERAZIENDE

Codice associazione: 1405

Data 14/10/2022

L'operatore per i servizi Internet

OGGETTO: Riepilogo dati anagrafici

Nei sistemi informativi Inail sono stati inseriti i seguenti dati da Lei forniti:

Utenza: DLMSMN79A68Z112M

NOME: SIMONA

COGNOME: DE LUME'

DATA DI NASCITA: 28/01/1979

GENERE: Femminile

STATO ESTERO DI NASCITA: EMAIL: FEDERAZIENDE@LIBERO.IT PEC: federaziende@sicurezzapostale.it

Cellulare: 3662833928

Le rettifiche o le variazioni dei dati sopra riportati, devono essere tempestivamente inserite nella pagina di "Modifica anagrafica" disponibile accedendo ai servizi online nella sezione "Il mio profilo".

Data

L'operatore per i servizi Internet

14/10/2022

SEDE: VIA LEVERANO, 78/B 73041 CARMIANO – LE -

Lecce.	
Lecce,	

Oggetto: ADESIONE DITTE CONVENZIONE FEDERAZIENDE-INAIL del 16/12/2013.

Le scriventi aziende aderiscono alla convenzione di cui in oggetto.

Tipo operazione	Codice Ditta max 9 caratteri	Codice PAT max 9 caratteri	CODICE CONTRIBUTO	DATA
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20
adesione			00098	01/01/20

adesione		
adesione	00098	01/01/20

Timbro e firma Studio / Associazione



RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI ARTIGIANI E DAI COMMERCIANTI (ART-COM), AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311

SEDE LEGALE NAZIONALE

73041 CARMIANO (LE) Via Leverano, 78/B
Tel. 0832606488
federaziende@libero.it
federaziende@sicurezzapostale.it
www.federaziende.org

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.S.I.N.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI ISCRITTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione, Maria Grazia Sampietro, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2021;

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

- Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) con sede in Roma (RM), Circonvallazione Clodia 163/167, 00195, codice fiscale 96420760587, nella persona del legale rappresentante, Pagano Antonio, i
- (di seguito indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale" ovvero congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");

VISTI

- il comma 1 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, in base al quale "L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro":
- il comma 2 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 in base al quale "I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione";
- l'art. 17, comma 2, lett. e), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ricomprende nella riscossione unificata di tributi e contributi anche le quote associative dovute ai titolari di

posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali;

- l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, in base al quale l'interpretazione autentica delle norme in materia di riscossione unificata di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è che le stesse si applichino anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311, vale a dire ai contributi associativi degli iscritti alle Associazioni sindacali a carattere nazionale, nonché ai contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo "Regolamento UE";
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito, per brevità, solo il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 5 in data 27 gennaio 2021 con la quale, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi, ai sensi della citata legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1527 data 9 febbraio 2021;
- la nota prot. n. 17423 in data 18/09/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'Associazione sindacale, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. n. 11961 in data 25/09/2019 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi.

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, risulta opportuno che l'Associazione risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 Oggetto

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, la Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) affida all'INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i commercianti iscritti alla Confederazione medesima e alle Associazioni ad essa aderenti sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S. presso l'INPS.

ARTICOLO 2 Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall'INPS, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine, l'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti in sede di prima imposizione o in occasione delle tariffazioni annuali indicherà, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l'importo della quota associativa dovuta e l'indicazione dell'Associazione beneficiaria.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

L'INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione versate dall'associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza indicata per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto per la singola rata, le somme versate - entro il termine indicato al comma precedente - saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate all'Associazione.

L'Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all'associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito rimborso.

ARTICOLO 3 Determinazione della quota del contributo associativo

L'ammontare in misura fissa, anche diversificato per provincia, del contributo associativo è stabilito dall'Associazione e notificato all'INPS tramite procedura informatica.

In fase di prima applicazione, qualora l'Associazione non provveda a comunicare l'importo

delle quote associative per tutte le strutture INPS nel cui ambito territoriale è operativa, il contributo associativo verrà determinato automaticamente applicando:

- per un'Agenzia complessa, l'importo della quota associativa indicata per la competente Direzione provinciale;
- per una Direzione provinciale, l'importo della "Quota Nazionale Integrativa" che le Associazioni devono comunicare obbligatoriamente tramite procedura informatica.

Le successive variazioni/integrazioni degli importi quote associative dovranno essere comunicate all'Istituto entro il 15 gennaio, con le stesse modalità sopra indicate.

Entro il 31 gennaio l'INPS, tramite procedura informatica, metterà a disposizione dell'Associazione un prospetto riepilogativo degli importi delle quote associative. Entro e non oltre il 7 febbraio le Associazioni, tramite procedura informatica, potranno apportare un ulteriore e definitiva modifica/integrazione a tale prospetto riepilogativo.

In caso di mancata comunicazione di modifica/integrazione del prospetto riepilogativo entro la data prevista, si riterranno validi gli importi dell'anno precedente.

ARTICOLO 4 Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare la riscossione dei contributi associativi, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La procedura informatica per l'invio telematico delle deleghe, con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità, è a disposizione delle Associazioni dal giorno 2 del mese di maggio al giorno 1 del mese di marzo dell'anno successivo. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine per l'invio dei dati è posticipato al primo giorno seguente non festivo.

La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi del documento di riconoscimento. L'operatore che acquisisce la delega o il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione deve validare il modulo di delega apponendo la firma in modalità digitale.

Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica "Gestione deleghe integrata".

La delega inviata dopo la chiusura della procedura informatica, produrrà effetti per l'INPS a partire dalla tariffazione relativa all'anno successivo.

Nell'ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

Le deleghe non attribuite in sede di elaborazione finale non possono essere ripresentate per la tariffazione dell'anno successivo.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

L'Associazione che acquisisce/trasmette la delega alla riscossione, deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dall'associato e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

L'Associazione, per conto e nell'interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell'associato.

ARTICOLO 5 Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione competente.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni sindacali interessate secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede, nel più breve tempo possibile, all'elaborazione della richiesta ed alla relativa comunicazione all'Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile (esercizio annuale successivo).

Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se associata ad una revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Associazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

L'Associazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

In tal caso l'Istituto provvede, nel più breve tempo possibile, all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile (esercizio anno successivo).

ARTICOLO 6 Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell'Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, l'ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all'Istituto, entro le seguenti date: 16 luglio,

16 ottobre, 16 febbraio e 16 aprile.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote del contributo associativo versate dall'associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per il loro utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data. Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovuto all'Associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Associazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell'Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.

L'Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7 Costi e fatturazione

L'Associazione prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

L'Associazione si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi sequenti.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;

- c) Euro 1,40 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line;
- d) Euro 2,89 annui per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
- e) Euro 0,26 trimestrale per la gestione del singolo modello F24.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "denominazione Associazione - costo attivazione Convenzione riscossione quote associative L. 311/1973". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d) riferiti ad ogni anno civile sono trattenuti sul versamento del mese di luglio.

Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

L'Istituto si riserva la facoltà di variare la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e).

L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Associazione, a seguito delle quale l'Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell'Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 8 Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite l'applicazione "Gestione deleghe integrata" sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato i dati di seguito indicati.

Contestualmente al versamento delle quote associative, l'INPS fornisce all'Associazione l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento.

In occasione della definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno:

- l'ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;
- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al precedente articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione;

- l'ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l'Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, alla funzione di "Gestione deleghe integrata" del Portale istituzionale.

L'Associazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l'Associazione come aderente alla Convenzione e ad abilitare i suoi operatori ad accedere alle relative funzionalità.

È fatto obbligo all'Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.

I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9 Verifiche

L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione pari al 10% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione.

Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all'Associazione, per l'accertamento delle seguenti irregolarità:

- delega priva di firma;
- delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000;
- delega recante firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS;
- mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Associazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione è tenuta a trasmettere all'Istituto, entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale,

e la copia del documento d'identità dell'associato, conservata ai sensi dell'articolo 4.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione dell'INPS.

L'Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall'Istituto, unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Associazione.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10 Penali

L'INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all'articolo precedente, l'applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di deleghe acquisite/trasmesse dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione.

Per le irregolarità accertate nell'attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a € 144,00 (euro centoquarantaquattro) calcolata come di seguito esplicitato, in base ai dati relativi all'anno 2020:

- 1) determinazione, per ciascuna Associazione, di un importo unico di quota associativa mediante l'applicazione della media ponderata, sommando i valori scaturiti dalla moltiplicazione delle quote associative (che per ogni Associazione può differenziarsi per provincia e all'interno della provincia) per il numero di deleghe a cui la singola quota è imputata, dividendo il valore ottenuto per il totale delle deleghe acquisite dall'Associazione e validate ai fini della tariffazione;
- 2) determinazione importo unico di penale mediante la successiva applicazione della media aritmetica tra la somma dei valori scaturiti dalle medie ponderate e il numero delle Associazioni.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento delle quote successivo all'intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi applicati.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale.

ARTICOLO 11 Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'articolo 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l'Associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall'Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all'articolo 1.

Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 12 Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

- a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
- d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Tenuto conto che l'Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Associazione;
- d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Associazione, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
- i) ove siano applicate all'Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa.

All'atto dell'acquisizione della notizia dell'insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

In tali casi le quote associative relative alla tariffazione in corso verranno accantonate in attesa degli esiti degli accertamenti disposti dalle competenti autorità, qualora gli stessi non dovessero intervenire entro la data del 28 febbraio, non si procederà alla tariffazione relativa all'anno successivo.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell'Associazione deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b).

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 13 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 14 Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L'Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2026.

In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'art. 12 della presente Convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 15 Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l'adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16 Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17 Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18 Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale.

(INPS)

Il Direttore centrale Organizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Dr.ssa Maria Grazia Sampietro

Firmato Digitalmente da:
Maria Grazia Sampietro
Sottoscritto in data: 22/05/2023

(Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi)

PAGANO ANTONIO 2023.05.23 17:36:10

Il Legale rappresentante

CN=PAGANO ANTONIO C=IT 2.5.4.4=PAGANO 2.5.4.42=ANTONIO Sig. PAGANO ANTONIO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Associazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto); ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione); ARTICOLO 3 (Determinazione della quota del contributo associativo); ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa); ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative); ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Fornitura dati); ARTICOLO 9 (Verifiche); ARTICOLO 10 (Penali); ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 12 (Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione); ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali); ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 16 (Foro competente); ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente); ARTICOLO 18 (Oneri fiscali).

(Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi)

Il Rappresentante legale

Sig. PAGANO ANTONIO





Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 12/07/2023

Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 63

E, per conoscenza,

Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.2

OGGFTTO:

SOMMARIO:

Convenzione tra l'INPS e la Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle

deleghe, riscossione e trasferimento all'Associazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

INDICE

- 1. Premessa
- 2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative
- 3. Presentazione e decorrenza della delega
- 4. Revoca della delega: decorrenza e validità
- 5. Misura della quota associativa
- 6. Fornitura dati
- 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
- 8. Clausola di salvaguardia
- 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- 10. Controlli a campione e applicazione di penali
- 11. Istruzioni contabili

1. Premessa

In data 23 maggio 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l'Associazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell'Associazione sindacale.

Detta richiesta deve pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative

La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall'Istituto, a favore dell'Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all'INPS, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità previste dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e

successive modificazioni.

Sull'avviso di pagamento, che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato, unitamente all'importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l'importo della quota associativa e l'Associazione destinataria dello stesso.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione Assicurativa" > "Dati del modello F24" e alla sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Modelli F24".

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.

È pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

L'Istituto provvederà a riversare all'Associazione le quote di contributo associativo versate dall'associato entro la data d'inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l'associato non versi per intero l'importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate all'Associazione.

L'Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati successivamente al termine sopra indicato e dette somme saranno rese disponibili all'associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.

3. Presentazione e decorrenza della delega

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l'Associazione, tramite la procedura informatica "Gestione deleghe integrata", inoltra, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità dell'associato in corso di validità.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dall'associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale dell'Associazione, o l'operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale.

L'Associazione sindacale, che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dall'associato e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Qualora nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenuti dall'Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

La delega produce gli effetti per l'Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione.

La procedura informatica per l'invio telematico delle deleghe è a disposizione delle Associazioni dal giorno 2 del mese di maggio al giorno 1 del mese di marzo dell'anno successivo. La delega inviata dopo la chiusura della procedura informatica produrrà effetti per l'INPS a partire dalla tariffazione relativa all'anno successivo.

4. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Associazione stessa.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente sia attraverso l'Associazione sindacale.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Associazione sindacale revocata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà, nel più breve tempo possibile, all'elaborazione della richiesta e alla relativa comunicazione all'Associazione sindacale competente, tramite procedura informatica.

L'Associazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve

trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate al precedente paragrafo 3.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima tariffazione utile (esercizio annuale successivo) dalla data di definizione della richiesta da parte dell'Istituto.

5. Misura della quota associativa

La misura della quota associativa è stabilita dall'Associazione e da questa notificata all'Istituto tramite procedura informatica.

La quota associativa è stabilita in misura fissa, anche differenziata a livello provinciale.

6. Fornitura dati

Tramite l'applicazione "Gestione deleghe integrata", accessibile dai servizi on line del sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell'Associazione, contestualmente al versamento delle quote associative, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento.

Con la definizione dei rapporti finanziari l'INPS trasmetterà all'Associazione un apposito rendiconto riepilogativo, nel quale saranno indicati l'ammontare delle quote distinte per emissione contributiva di riferimento, i costi del servizio reso dall'Istituto, nonché l'ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 13 della convenzione).

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Associazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in oggetto l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

1. euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della

convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;

- 2. euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- 3. euro 1,40 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione *code-line*;
- 4. euro 2,89 annui per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
- 5. euro 0,26 trimestrale per la gestione del singolo modello F24.

Il versamento dell'importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall'Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.

È a carico dell'Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

L'Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Associazione sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Associazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Associazione sindacale stipulante è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla stessa in caso di mancato rispetto degli obblighi nella medesima previsti a carico dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti

interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Associazione dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione, che costituisce parte integrante della medesima:
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Associazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell'Associazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Associazione sindacale, per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni:
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Associazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- ove siano applicate all'Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Associazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione

della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Associazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall'Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Associazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la delega in originale e copia del documento d'identità dell'associato che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi dell'articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione.

Qualora all'esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità superiori al 10% del numero di deleghe acquisite o trasmesse dall'Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione, l'Istituto procederà all'applicazione di una penale pari a € 144,00 (euro centoquarantaquattro) per ogni singola irregolarità.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi per conto dell'Associazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), è stato istituito il seguente conto:

GPA25999 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell'Associazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.).

Tale conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.

Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili:

GPA35999 – per l'accreditamento alla Associazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto;

GPA11999 – per la rilevazione del debito verso l'Associazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l'Associazione sindacale Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.


Nell'Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



(Parte riservata all'Associazione)

ISCRITTO NEL LIBRO SOCI AL n.		
AMMESSO CON DELIBERA DEL /	,	



(Nome e cognome in stampatello del R.S.T.)

DOMANDA DI ADESIONE

Nato/a		() il/
Residente a		n
Codice fiscale	Partita Iva	
In qualità di:		
Codice Ditta INAIL:	PAT INAIL:	
Codice azienda INPS:	Matricola INPS:	
	DICHIARA	
	tuto di CONF.SIN. e di aderire alla medesima a	ssumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti
In particolare si impegna a versa		
	CONSENTE CHE L'INPS E L'INA	
		egge 4 giugno 1973 n. 311 riscuota i contributi
		CONF.SIN., con le stesse modalità e alle scadenze
In merito all'impegno assunto il Ha validità annuale e no Si intende tacitamente	ontributi obbligatori stabiliti dalla legge. sottoscritto è consapevole che l'adesione: on è quindi frazionabile; rinnovata di anno in anno;	
		naio dell'anno successivo, a condizione che essa
pervenga, con le moda	lità previste dalla convenzione stessa, entro il 3	30 Novembre.
	LGS 196/2013, l'informativa sul trattamento de	
		ori fini istituzionali e per gli adempimenti degli
b) Consente al trattar c) Consente al trasfe all'estero;	alla legge e della convenzione con l'associazio mento degli stessi per tutte le finalità previste c rimento all'estero dei dati di prestazione in	ne indicata; dallo statuto dell'Associazione; regime internazionale o di trattamento da erogare
d) Consente l'eventua	ale trattamento dei dati stessi da parte di altri s	oggetti incaricati
dall'INPS o dall'INAIL. Non conse	ente quanto indicato ai punti <u>.</u>	
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	egali convenzionati, il mandato ad agire nei confront
degli istituti previdenziali e dell CONF.SIN	'associazione a cui aderiva precedentemente	se verrà disattesa la propria volontà di associarsi a
	utorizzata a richiedere all'INPS o all'INAIL tutti	i dati necessari per la corretta compilazione della
• • •	i dati dell'eventuale Associazione di Categoria	·
1		